

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 settembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 567. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 9 maggio 1991.

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Lamentata eguale disciplina per situazioni diverse, prescindendo dalla finalità di rieducazione della pena - Violazione dell'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3, 27 e 111)

Pag. 7

N. 568. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 9 maggio 1991.

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Lamentata eguale disciplina per situazioni diverse, prescindendo dalla finalità di rieducazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 11

N. 569. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 3 maggio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.lla. - Medici in posizione non apicale (aiuti ed assistenti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.lla. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 12

N. 570. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo del 18 aprile 1991.

Impiego pubblico - Personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974 - Possibilità di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età - Mancata previsione di detta possibilità per il personale ultrasessantacinquenne assunto dopo il 1° ottobre 1974 per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o comunque per il miglioramento del trattamento di quiescenza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 207/1986 e 444/1990.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 15

N. 571. Ordinanza del pretore di Bologna del 24 aprile 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti iscritti all'I.N.P.S. - Esclusione, in base alla legge n. 584/1967, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, della contribuzione effettiva o figurativa sulla retribuzione corrisposta nei giorni di assenza dal lavoro per la donazione del sangue - Conseguente esclusione di detta retribuzione ai fini del calcolo della pensione - Previsione della computabilità ai fini previdenziali, di tali periodi, con la legge n. 107/1990, ma solo dall'entrata in vigore della stessa - Ingiustificato diverso trattamento rispetto alle ipotesi analoghe delle assenze per malattia, maternità, ecc., per le quali è prevista la contribuzione e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 18

N. 572. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 29 novembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione entro giorni 30 dalla richiesta - Notificazioni - Omessa previsione di termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla previsione del codice di procedura civile - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 418, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 21

N. 573. Ordinanza della pretura di Varese, sezione distaccata di Gavirate, del 18 giugno 1991.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Annullamento giudiziale - Facoltà del lavoratore di optare anziché per la reintegrazione nel posto di lavoro, per l'indennità aggiuntiva al risarcimento dovutogli, pari a quindici mensilità della sua retribuzione globale di fatto - Ingiustificato trattamento di favore del lavoratore licenziato rispetto al lavoratore dimissionario - Violazione dei principi della tutela del diritto-dovere di lavoro e della protezione del lavoro stesso nonché dell'esercizio dell'attività economica senza contrasto con la dignità sociale del lavoratore, lesa da irragionevoli disparità di trattamento tra i lavoratori - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 103/1989.

(Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 41)

» 22

N. 574. Ordinanza della Corte di assise di Bari del 14 giugno 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Deposizioni testimoniali rese in modo diverso da quelle raccolte dal p.m. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità di tali prove agli atti processuali in carenza dell'altro elemento dell'assunzione delle stesse sul luogo del fatto - Irragionevolezza - Lesione dei diritti fondamentali (non esclusi quelli delle vittime del delitto) - Differente trattamento di situazioni simili con conseguente lesione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto ad un processo «giusto» - Ingiustificata limitazione del diritto di azione e della funzione giurisdizionale.

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 101)

» 25

N. 575. Ordinanza della pretura di Modena, sezione distaccata di Pavullo, del 19 giugno 1991.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi - Regimi di concessione - Degradazione del diritto di manifestazione del pensiero ad interesse occasionalmente protetto - Ingiustificato deterioro trattamento delle emittenti locali rispetto a quelle nazionali.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 16, 32 e 38).

(Cost., art. 21) Pag. 27

N. 576. Ordinanza del pretore di Potenza del 23 maggio 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Esercizio del diritto di prova dell'imputato - Limitazione: assoluta necessità - Conseguente potere discrezionale del giudice - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità delle parti - Lesione dei principi della legge delega.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Impossibilità per la parte civile di proporre nuove prove, salvo il caso che il giudice le ritenga necessarie al termine dell'acquisizione delle prove già ammesse - Irragionevolezza - Deteriore trattamento rispetto all'imputato - Limitazione del diritto di difesa - Lesione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 519, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) » 29

N. 577. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 12 giugno 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi e pubbliche fognature - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedenti i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nella ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) » 32

N. 578. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 23 gennaio 1991.

Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza - Attribuzione dello stipendio con il riconoscimento della intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento - Mancata previsione che al militare, che per l'effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianità nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere comunque attribuito lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo - Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della p.a.

[D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a), convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432].

(Cost., artt. 3 e 97) » 34

N. 579. Ordinanza del giudice conciliatore di Massa del 2 luglio 1991.

Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai singoli condomini - Riscossione da parte dell'amministratore - Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata tutela privilegiata del credito condominiale rispetto agli altri crediti non fondati sui titoli elencati dall'art. 642, primo comma, del c.p.c. - Disparità di trattamento tra debitori.

[C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63].

(Cost., art. 3) » 36

N. 580. Ordinanza del giudice conciliatore di Massa del 2 luglio 1991.

Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai singoli condomini - Riscossione da parte dell'amministratore - Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata tutela privilegiata del credito condominiale rispetto agli altri crediti non fondati sui titoli elencati dall'art. 642, primo comma, del c.p.c. - Disparità di trattamento tra debitori.

[C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63].

(Cost., art. 3) Pag. 38

N. 581. Ordinanza del pretore di Atessa del 22 giugno 1991.

Processo penale - Processo riunito a norma dell'art. 17 del c.p.p. - Richiesta del p.m. di ammissione di prova testimoniale a mezzo di alcuni degli imputati - Incompatibilità - Omessa previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 197).

(Cost., art. 3) » 39

N. 582. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 20 giugno 1991.

Processo penale - Giudizio immediato - Imputato detenuto - Richiesta di rito abbreviato - Mancata notifica al p.m. - Sopravvenuta decadenza per il rito alternativo - Conseguente inapplicabilità dei benefici connessi a tale giudizio - Lamentata impossibilità per l'imputato detenuto di provvedere alla notifica della propria richiesta - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P. 1988, artt. 123, primo comma, e 458, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24) » 40

N. 583. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli del 4 luglio 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Possibilità di proroga solo se richiesta prima della scadenza - Inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale scadenza - Lamentata previsione della facoltatività dell'avocazione del p.g. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553).

(Cost., art. 112) » 41

N. 584. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 28 giugno 1991.

Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 25, 76 e 101) » 46

N. 585. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 2 luglio 1991.

Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 25, 76 e 101) Pag. 47

N. 586. Ordinanza del pretore di Pistoia del 24 giugno 1991.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione obbligatoria del procedimento penale relativo a violazione edilizia fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria - Formazione del silenzio rifiuto entro sessanta giorni dalla richiesta della concessione in sanatoria - Mancato coordinamento di detta normativa con l'art. 1 della legge n. 431/1985, che, in caso di sussistenza di vincoli ai sensi della legge n. 1497/1939, prevede un procedimento per l'autorizzazione la cui durata massima può essere pari a centocinquanta giorni - Conseguente vanificazione della sanatoria per l'impossibilità di osservare il termine di sessanta giorni - Incidenza sui principi di uguaglianza nonché di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, in relazione all'art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97) » 49

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 567

*Ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento di sorveglianza promosso da Cappello Nunzio*

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Lamentata eguale disciplina per situazioni diverse, prescindendo dalla finalità di rieducazione della pena - Violazione dell'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 9 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Cappello Nunzio nato a Palermo il 18 maggio 1955 in atto detenuto nella casa circondariale di Palermo;

Con istanza dell'8 gennaio 1991 diretta ad ottenere riduzione di pena per concessione di liberazione anticipata;

Premesso che il predetto condannato sta espando dal 25 marzo 1987 al 25 marzo 1992 la pena di anni cinque di reclusione inflittagli con sentenza 9 dicembre 1988 della corte di appello di Palermo (in riforma della sentenza 26 febbraio 1988 del tribunale di Palermo, che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione per illecita detenzione e trasporto di ingente quantità di eroina, acc. in Palermo e New York dal 20 al 28 giugno 1985), esecutiva dal 28 novembre 1989; avendo presofferto custodia cautelare dal 25 marzo 1987 al 2 marzo 1991, di cui dal 9 ottobre 1987 agli arresti domiciliari;

Ritenuto che per il periodo di custodia cautelare sofferto con regime di arresti domiciliari (dal 9 ottobre 1987 al 2 marzo 1991), con separata ordinanza emessa in data odierna è stata sollevata d'ufficio eccezione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per violazione degli artt. 3 e 27 da un lato, e dall'altro dell'art. 111, primo comma, della Costituzione;

Atteso che il precedente periodo di custodia cautelare sofferto in carcere (poco più di un semestre, dal 25 marzo 1987 al 9 ottobre 1987) allo stato non può essere valutato in quanto un atto non ricollegabile al periodo di espiazione di pena iniziato appena dal 2 marzo 1991, e quindi, innanzitutto, non avendo maturato neppure un semestre di detta pena definitiva, per non dirsi della conseguente impossibilità di riferimento sulla partecipazione alla opera di rieducazione intrapresa dagli operatori penitenziari, per cui, allo stato, va dichiarato non luogo a procedere;

P. Q. M.

Visti gli artt. 678 e 666 del c.p.p.;

In difformità dalle conclusioni del p.m.;

Dichiara non luogo a procedere, allo stato, sulla istanza di riduzione di pena per concessione di liberazione anticipata avanzata da Cappello Nunzio nato a Palermo il 18 maggio 1955, in atto ristretto nella casa circondariale di Palermo, limitatamente al periodo compreso tra il 25 marzo 1987 ed il 9 ottobre 1987, nonché a quello che va dal 2 marzo 1991 ad oggi.

Così deciso in Palermo, il 9 maggio 1991.

Il presidente: (firma illeggibile)

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 9 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Cappello Nunzio, (nato a Palermo il 18 maggio 1955, in atto detenuto nella casa circondariale di Palermo), con istanza dell'8 gennaio 1991 diretta ad ottenere riduzione di pena per concessione di liberazione anticipata.

Premesso che il condannato è detenuto dal 25 marzo 1987 con scadenza pena fissata al 25 marzo 1992, per espriare la pena di anni cinque di reclusione inflittagli con sentenza 9 dicembre 1988 della corte di appello di Palermo (in parziale riforma della sentenza 26 febbraio 1988 del tribunale di Palermo, che lo aveva condannato alla pena di anni otto di reclusione, ed esecutiva dal 28 novembre 1989), per illecita detenzione e trasporto di ingente quantitativo di eroina, accertati in Palermo e New York dal 20 al 28 giugno 1985, avendo presofferto custodia cautelare dal 25 marzo 1987 al 2 marzo 1991, ed in particolare dal 9 ottobre 1987 in arresti domiciliari.

Ritenuto che, con separata ordinanza emessa in data odierna è stato preso in esame il periodo di custodia cautelare presofferto in istituto (dal 25 marzo 1987 al 9 ottobre 1987), nonché quello di espiazione della pena (dal 2 marzo 1991 ad oggi), mentre per il periodo di custodia cautelare sofferta in regime di arresti domiciliari (dal 9 ottobre 1987 al 2 marzo 1991), va sollevata d'ufficio eccezione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, dichiarando valutabile il periodo trascorso in stato «custodia cautelare», consente la concessione di liberazione anticipata anche per il periodo sofferto in regime di «arresti domiciliari», e ciò sotto un duplice aspetto, per violazione da un lato degli artt. 3 e 27 e dall'altro dell'art. 111, primo comma, della Costituzione.

Va premesso che, la Costituzione, prescindendo dalle teorie e dalle relative soluzioni normative che si sono succedute nella individuazione della funzione della pena, nel prescrivere che queste non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità, si limita a dettare, testualmente ed esclusivamente, che esse «devono» tendere alla rieducazione del condannato (art. 27).

Il legislatore ordinario ha infine conformato l'ordinamento penitenziario al predetto precetto costituzionale, con la riforma di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, ed al relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) e successive modificazioni, sicché l'attuale sistema penitenziario attua suddetto precetto attraverso il trattamento come terapia di riadattamento sociale.

I relativi principi fondamentali sono enunciati dall'art. 1 della legge citata, la quale progressivamente realizza il principio della flessibilità della pena, che consente, anche attraverso il ricorso alle misure alternative alla detenzione di adeguare la pena, sia nella forma di espiazione sia nella durata, in base ai progressi comportamentali del condannato, e cioè in relazione alla sua risposta più o meno intesa alle occasioni trattamentali offerte dallo o.p. (lavoro; istruzione; religione; attività culturali, ricreative e sportive; rapporti con la famiglia, con il mondo esterno, con gli altri detenuti e con gli operatori penitenziari).

Ora, l'istituto della liberazione anticipata rientra perfettamente in tale quadro.

Infatti, l'art. 54 o.p. consente la concessione di una riduzione di pena «al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, e quale riconoscimento di tale partecipazione...», e l'art. 94 del regolamento citato indica i parametri di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione.

Pertanto, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che occorre una partecipazione «attiva e consapevole», escludendo che una condotta meramente passiva e di supina adesione alle norme ed al regime penitenziario possa giustificare la concessione di riduzione di pena, puntualizzando, altresì, che la decisione del tribunale di sorveglianza deve essere fondata solo sui risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto all'interno della struttura penitenziaria.

Senonché, la modifica apportata all'art. 54 o.p. con la novella di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, dichiarando ai fini in argomento valutabile anche il periodo trascorso in stato di «custodia cautelare» (oltre che di detenzione domiciliare), consente la concessione di liberazione anticipata relativamente a periodi trascorsi in qualsiasi misura di custodia cautelare, ivi compresa in quella degli «arresti domiciliari» considerata custodia cautelare per espresso disposto dell'art. 284, ultimo comma, del nuovo c.p.p. successivamente entrato in vigore.

Quanto sopra premesso, ritiene il collegio sotto un primo aspetto, che le innovazioni che consentono l'ammissibilità di riduzione di pena per concessione di liberazione anticipata per periodi di custodia cautelare trascorsi

in regime di arresti domiciliari siano contrastanti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, perché introducono una disciplina uniforme per situazioni strutturalmente diverse, prescindendo da qualsiasi funzione rieducativa indicata dalla Costituzione e strutturata dalla legge come presupposto, quello della «partecipazione all'opera di rieducazione e quale riconoscimento di tale partecipazione...» (parte iniziale dello stesso primo comma dell'art. 54 in oggetto).

Trattasi invero di situazioni equiparate solo sul piano formale, quello processuale, nell'ambito cioè delle regole che caratterizzano il (nuovo) processo penale, ma nella sostanza *ictu oculi* innegabilmente diverse, per cui una indifferenziata applicazione dell'istituto in argomento a detenuti che abbiano presofferto custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari comporta una palese discriminazione a favore di questi ultimi, se non altro, sotto il profilo della diversità dei criteri di valutazione della condotta.

Infatti, premesso che in entrambe le misure e quindi anche nella custodia cautelare in carcere, non vi è osservazione scientifica della personalità e trattamento rieducativo — anche se in questa ultima è riconosciuta la facoltà di accedere ad attività pretrattamentali (art. 15, ultimo comma, o.p.), trattandosi di soggetti ancora assistiti dalla presunzione di non colpevolezza — va rilevato che il detenuto in custodia cautelare in carcere, essendo inserito in una struttura penitenziaria, è sottoposto alla relativa disciplina intramuraria per cui è obbligato all'osservanza di norme regolamentari e disciplinari che incidono sul suo comportamento e sul suo atteggiamento nei confronti delle relazioni interpersonali; donde acquistano rilevanza e viene valutata la qualità del rapporto con gli organi penitenziari, con il personale di custodia e con gli altri detenuti, nonché l'assenza di rilievi disciplinari, il cui esito positivo stà a denotare quanto meno che il detenuto si è conformato alle norme ed alle regole dell'ordinamento penitenziario, ed ha tenuto correttezza di comportamento con osservanza della disciplina penitenziaria.

Di contro, nel regime degli arresti domiciliari non vi è nulla di tutto ciò, essendo il soggetto sottoposto ad eventuale controllo su iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria («possono» art. 284, quarto comma, del c.p.p.) sulla osservanza della fondamentale prescrizione di non allontanamento dalla propria abitazione (e delle eventuali altre prescrizioni di cui al citato art. 284 del c.p.p.), per cui, in caso positivo, il metro di valutazione è costituito dal laconico riferimento da parte della richiesta autorità di P.S. della mancata emergenza di violazione della prescrizione di non allontanamento della propria abitazione.

Né vale il contrario fare riferimento alla analoga situazione del detenuto domiciliare, giacché per detta misura alternativa, peraltro correlata a determinate situazioni personali o di salute, come puntualizzato dal giudice costituzionale, che ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, il detenuto domiciliare è soggetto alla osservanza delle modalità di esecuzione della misura fissate dal tribunale di sorveglianza a mente del quarto comma dell'art. 47-ter o.p. in relazione al quarto e quinto comma dell'art. 254-*quater* del vecchio c.p.p., oggi art. 284 nuovo c.p.p., nonché ad interventi del servizio sociale — secondo le disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza e modificabili dal magistrato di sorveglianza competente in base al luogo di detenzione domiciliare — il quale, soprattutto, riferisce con relazione sul corso del trattamento.

Donde evidente è la profonda differenza intercorrente in regime di custodia cautelare tra la misura custodiale e quella in «arresti domiciliari», sia per il differente criterio di valutazione della condotta, sia per la partecipazione all'opera di rieducazione pretrattamentale, essendo negli arresti domiciliari approssimativo il primo ed inesistente la seconda; per cui la uniformità di disciplina delle due fattispecie si appalesa in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Per altro verso si rileva quanto appresso.

Premesso che il procedimento di sorveglianza ha natura giurisdizionale, come indubitabile avuto riguardo, sia alla natura dell'organo preposto all'esercizio della relativa funzione, giacché il tribunale di sorveglianza è assistito dalle garanzie giurisdizionali di cui agli artt. 101 e seguenti della Costituzione, sia al suo *modus procedendi*, nel quale si osserva il rispetto dei principi fondamentali che caratterizzano la giurisdizione, quali esemplificativamente quello della precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), della inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), della obbligatorietà della motivazione (art. 111, primo comma, della Costituzione) e della ricorribilità in Cassazione dei suoi provvedimenti (art. 111, secondo comma, della Costituzione).

Posto quindi che i provvedimenti giurisdizionali del tribunale di sorveglianza devono essere motivati, si osserva che ciò risulta possibile solo nelle ipotesi in cui in contenuto delle informazioni rese dalla autorità di P.S. in ordine al periodo trascorso dal detenuto in stato di arresti domiciliari — informazioni che, giova ricordare, sono limitate

esclusivamente alla verifica della effettiva presenza dello arrestato domiciliare nella propria abitazione ed al rispetto delle eventuali prescrizioni — abbia avuto esito positivo, travando il relativo provvedimento di rigetto la sua motivazione nelle riscontrate violazioni delle prescrizioni.

Ma nelle ipotesi invece in cui l'arrestato domiciliare non si sia allontanato dalla propria abitazione e non abbia trasgredito le eventuali relative prescrizioni, il contenuto delle informazioni è limitato esclusivamente alla qualificazione negativa della verifica — né alcuna indicazione sul processo rieducativo può essere fornito da organismi la cui funzione è ben lungi da essere, come quella degli operatori penitenziari, del tipo almeno pretrattamentale — per cui in tale ipotesi nessun elemento di giudizio può essere tratto su di una sia pure approssimata volontà rieducativa.

Orbene, poiché l'art. 54 o.p. premette esplicitamente il criterio di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione, al quale la motivazione della decisione deve informarsi, si pone il problema di come possa essere attuato il precetto costituzionale della obbligatorietà della motivazione, dal momento che la legge innovativa non ha previsto alcun elemento attraverso il quale possa essere valutato, con specifico riferimento al cennato criterio, il periodo trascorso in stato di arresti domiciliari.

Ora, poiché ciò nonostante, lo stesso art. 54 o.p. al fine in argomento consente, invece, la valutazione di detti periodi trascorsi in stato di arresti domiciliari, conseguentemente, in assenza di risultanze negative ma anche di positivi elementi di valutazione, il tribunale di sorveglianza dovrebbe concedere riduzioni di pena per liberazione anticipata per i periodi trascorsi in arresti domiciliari, senza una sostanziale motivazione dalla quale risulti attraverso un *iter* logico-giuridico il grado di partecipazione all'opera di rieducazione.

Ciò è in palese contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto impone l'adozione di provvedimenti giurisdizionali, senza che possano essere sorretti da adeguata motivazione.

Pertanto, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione, va sollevata eccezione di parziale illegittimità costituzionale — per le considerazioni esposte in precedenza in relazione agli artt. 3 e 27, e per quelle rassegnate da ultimo in relazione all'art. 111, primo comma, della Costituzione — dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975 così come sostituito dall'art. 18 della legge n. 663/1986, limitatamente alla parte in cui, stabilendo che «A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare», consente riduzioni di pena per concessione di liberazione anticipata relativamente a periodi trascorsi in stato di arresti domiciliari.

Conseguentemente sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; disponendo altresì che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 27 e 111, primo comma, della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975, sostituito dall'art. 18 della legge n. 663/1986, limitatamente alla parte in cui, stabilendo che «A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare», consente riduzioni di pena per concessione di liberazione anticipata relativamente a periodi trascorsi in stato di arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.);

Sospende il procedimento di sorveglianza in corso come sopra promosso da Cappello Nunzio, nato a Palermo il 18 maggio 1955, con istanza 8 gennaio 1991, diretta ad ottenere riduzione di pena per concessione di liberazione anticipata;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Palermo, il 9 maggio 1991.

Il presidente est.: PINELLO

Depositata in cancelleria oggi 22 maggio 1991.

Il collaboratore di cancelleria: MARCATAIO

N. 568

*Ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Palermo
nel procedimento di sorveglianza promosso da Bongiorno Calogero*

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Lamentata eguale disciplina per situazioni diverse, prescindendo dalla finalità di rieducazione della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 2 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Bongiorno Calogero, nato ad Agrigento l'11 giugno 1963, in atto detenuto nella Casa Circondariale di Agrigento, con istanza del 16 febbraio 1991 diretta ad ottenere la liberazione anticipata;

Premesso che il condannato è detenuto dal 28 settembre 1987, per espriare la pena di anni sei di reclusione inflittagli con sentenza del 9 marzo 1990 della Corte di assise di appello di Palermo per tentato omicidio e rapina aggravata;

Ritenuto che con separata ordinanza si è provveduto in ordine all'istanza di riduzione della pena per il periodo trascorso in carcere a titolo di custodia cautelare e a titolo di espiazione della pena, mentre per i periodo in cui il prevenuto ha sofferto custodia cautelare in regime di arresti domiciliari (29 aprile 1988 - 26 febbraio 1991), devesi eccepire d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente la concessione di liberazione anticipata per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Ed invero, come già osservato da questo Tribunale con ordinanza del 19 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Patellaro Antonino, con la quale è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, l'innovazione contenuta nell'art. 18 della legge n. 663/1986, relativa alla possibilità della riduzione di pena anche per il periodo trascorso in custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, introduce una disciplina uniforme per situazioni strutturalmente diverse e prescinde da qualsiasi funzione rieducativa.

Nell'indicata ordinanza del 9 maggio 1991 il collegio ha, infatti, posto in evidenza le differenze sostanziali tra la misura della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari, che è meno afflittiva e strutturalmente più assimilabile all'obbligo di dimora; sicché, applicando indifferentemente l'istituto della liberazione anticipata ai detenuti che hanno presofferto custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari, si realizza una palese discriminazione a vantaggio di questi ultimi.

Con l'ulteriore conseguenza che, poiché il giudizio del tribunale è vincolato a un parere estremamente generico e sintetico delle autorità di P.S. preposte alla vigilanza del soggetto durante il regime degli arresti domiciliari, la mera regolarità della condotta durante tale periodo è condizione necessaria e sufficiente per la riduzione della pena, al contrario di quanto avviene per i detenuti che hanno presofferto custodia cautelare in carcere, per i quali la mera regolarità della condotta non può giustificare la concessione di liberazione anticipata, o per i quali, quanto meno, il requisito della «regolarità della condotta» si atteggia diversamente (avendo rilevanza con i rapporti con gli organi penitenziari, con il personale di custodia, con gli altri detenuti, sotto il profilo dell'adeguamento alle norme e alle regole dell'ordinamento penitenziario e dell'osservanza della disciplina carceraria).

Ed ancora, durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena».

Come si è rilevato con la citata ordinanza del 9 maggio 1991, anche nei confronti del detenuto in custodia cautelare in carcere non può ancora formalmente parlarsi di osservazione scientifica della personalità o di trattamento rieducativo, trattandosi di un soggetto ancora investito dalla presunzione d'innocenza. Può però affermarsi che esiste una prospettiva rieducatrice, nella quale l'osservanza di norme regolamentari e disciplinari è anche destinata al miglioramento del suo comportamento e nella quale gli è pure riconosciuta la facoltà di accedere alle occasioni trattamentali (art. 15, terzo comma della legge n. 354/1975).

Durante gli arresti domiciliari manca, invece, qualsiasi prospettiva rieducatrice, giacché la misura consente al soggetto di vivere nell'ambiente domestico in cui ha sempre vissuto, e i controlli delle forze dell'ordine sono esclusivamente finalizzati a verificare che l'arrestato non si allontani dall'abitazione.

Devesi, pertanto, tornare a denunciare l'illegittimità costituzionale della normativa indicata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975, modificato dall'art. 18 della legge n. 663/1986, nell'espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.), e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 9 maggio 1991

Il presidente estensore; (firma illeggibile).

91C1041

N. 569

Ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Sesti Antonio-Giulio contro la u.l.s.s. n. 21 di Padova e il comitato regionale di controllo, sezione di Venezia

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.lla. - Medici in posizione non apicale (aiuti ed assistenti ospedalieri) - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale delle uu.ss.lla. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, per il raggiungimento del massimo del trattamento di quiescenza, come per i primari ospedalieri (legge n. 50/1991) e i dirigenti civili dello Stato - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 424/1990 e 1637/1990 proposti dal dott. Antonio Giulio Sesti, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Prà, come da mandato a margine del ricorso, con elezione di domicilio presso la segreteria del t.a.r. contro quanto al ricorso n. 424/1990, la u.l.s.s. n. 21, in persona del presidente del comitato di gestione, rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Luisa Francalancia e Sergio Bonaiuto, con elezione di domicilio presso la segreteria del t.a.r., come da mandato in calce alla memoria di costituzione, e; quanto al ricorso n. 1637/90, il comitato regionale di controllo, sez. Venezia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, non costituito in giudizio, per ottenere, con il ricorso n. 424/1990, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, e, con il ricorso n. 1637/1990, l'annullamento dell'ordinanza n. 24774/61102/453/90/EL dell'11 aprile 1990, con la quale il Co.Re.Co. ha annullato la delibera n. 2552 dell'11 ottobre 1989, con cui l'u.l.s.s. n. 21 aveva disposto il trattamento in servizio del ricorrente fino al 30 ottobre 1990;

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 7 febbraio 1990 ed il 16 e 25 giugno 1990 e depositati nei termini presso la segreteria con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'u.l.s.s. n. 21;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 maggio 1991, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Dal Prà per il ricorrente e l'avv. Bonaiuto per l'u.l.s.s. n. 21;

Riteuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, che presta servizio presso l'u.l.s.s. n. 21 in qualità di aiuto ospedaliero, chiede, con il ricorso n. 424/1990, l'accertamento del suo diritto ad essere trattenuto in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, come da richiesta già avanzata all'u.l.s.s. sul presupposto che a tale data non aveva maturato sufficiente anzianità contributiva per godere del trattamento di quiescenza da parte della Cassa pensioni sanitari.

Il ricorrente assume che la norma dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, la quale fissa al compimento del sessantacinquesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo del personale delle uu.ss.ll., non porrebbe una regola inderogabile ma suscettibile di eccezioni; queste andrebbero riconosciute sia nelle norme espressamente richiamate o che comunque fissano una diversa decorrenza per il pensionamento, sia nei principi generali dell'ordinamento.

Il ricorrente richiama all'uopo tutte le norme che dispongono un'eccezione espressa alla regola del sessantacinquesimo anno ed afferma che, anche a fronte dei ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale e della giurisprudenza, si sarebbe enucleata la regola che tale termine trova un'eccezione laddove il trattenimento in servizio consente al pubblico impiegato di maturare diritti previdenziali. Il ricorrente avrebbe quindi diritto ad essere trattenuto in servizio non solo fino al raggiungimento della minima anzianità contributiva, ma fino al compimento del sessantesimo anno di età, così da poter raggiungere il massimo incremento possibile al diritto di previdenza.

Con il successivo ricorso n. 1637/1990 il ricorrente ha impugnato la decisione del Co.Re.Co. di annullare la deliberazione con cui l'u.l.s.s. aveva disposto di trattenerlo in servizio fino al 30 ottobre 1990, giorno in cui egli avrebbe maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

Violazione di legge per violazione dell'art. 23-bis della legge regionale n. 35/1974.

Nell'assunto che, qualora si ritenga che l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, fissando la regola dei sessantacinque anni, non lasci alcuno spazio discrezionale all'amministrazione, si dovrebbe concludere che le deliberazioni adottate in tale materia non dovrebbero essere soggette al controllo; perciò questo sarebbe stato esercitato in violazione di legge.

Violazione di legge per violazione dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 e dell'art. 59 della legge n. 62/1953.

Se invece si ritiene che l'amministrazione disponga al riguardo di un potere discrezionale questo avrebbe dovuto essere esercitato, per tutte le argomentazioni già svolte con il precedente ricorso, nel senso di consentire la permanenza in servizio del ricorrente. L'atto impugnato sarebbe quindi viziato, sia per non aver ritenuto che l'amministrazione disponesse di un potere discrezionale (il che, tra l'altro era il presupposto necessario per lo stesso esercizio del controllo), sia perché il Co.Re.Co., affermando che il ricorrente ben avrebbe potuto riscattare gli anni di servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sarebbe entrato nel merito delle valutazioni che hanno spinto l'u.l.s.s. ad una tale deliberazione, così violando le stesse norme che disciplinano il funzionamento dell'organo di controllo.

Con successiva memoria il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 cit., nell'accezione datagli dal Co.Re.Co. in relazione all'art. 38 della Costituzione.

L'u.l.s.s. n. 21 si è costituita in giudizio per resistere ad entrambi i ricorsi e ne ha chiesto il rigetto.

DIRITTO

I due ricorsi vanno anzitutto riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva.

La normativa attuale non permette, ad avviso della sezione, l'accoglimento delle domande del ricorrente. Infatti l'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, fissa il limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età come termine finale del rapporto di lavoro del personale sanitario senza alcuna possibilità di deroga, salvo che detta deroga sia avvisabile in normative disciplinanti la posizione del personale trasferito ai ruoli regionali a seconda della loro precedente provenienza, norme che nel caso di specie non

sussistono. Con particolare riguardo a ricorso n. 1637/1990 è innegabile la legittimità della decisione di annullamento adottata del Co.Re.Co. allo stato della vigente normativa: il controllo risulta esser stato legittimamente esercitato in relazione ad un atto che era e voleva essere espressione di un potere discrezionale al riguardo dall'u.l.s.s. non posseduto.

L'impugnato annullamento del Co.Re.Co. risulta fondato sulla considerazione che l'art. 53 dispone l'obbligatorio collocamento a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età e tale osservazione è da sola sufficiente a legittimare la decisione di annullamento.

Assume quindi rilevanza l'eccezione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 38 della Costituzione. Invero, come esattamente rimarcato dal ricorrente, la stessa Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990 riferita al personale della scuola, ha avuto occasione di affermare che il rispetto del precetto costituzionale contenuto nell'art. 38 impone di consentire al personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite al fine di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento del diritto a pensione.

Pertanto la questione non può ritenersi manifestamente infondata.

Inoltre la sezione ritiene di dover sollevare d'ufficio un'ulteriore questione di costituzionalità della stessa norma in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Invero il citato art. 53, nella parte in cui fissa il limite massimo dei sessantacinque anni per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale, senza la possibilità di deroga alcuna in relazione alla necessità di raggiungere quantomeno il minimo della pensione, discrimina negativamente la posizione del personale considerato rispetto a quanto previsto per molte altre categorie. Infatti, non si può dimenticare che il legislatore ha previsto notevoli deroghe alla rigidità di tale sistema a favore di determinate categorie di personale sanitario. Basta al riguardo considerare la legge 7 maggio 1965, n. 459, che già la Corte costituzionale con la sentenza n. 398 del 24 marzo-27 aprile 1988 ha avuto occasione di ritenere costituzionalmente illegittima nella parte in cui non riguardava tutti i sanitari comunali. Viene poi in rilievo la recentissima legge 19 febbraio 1991, n. 50, che concede a tutti i primari ospedalieri di ruolo la possibilità di chiedere di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età onde permettere loro di raggiungere il numero massimo di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione. Al di fuori del campo sanitario è noto come analoga possibilità sia stata concessa ai dirigenti statali (art. 1, comma 4-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione del d.l. 22 dicembre 1989, n. 413).

La legge n. 50/1991 è peraltro particolarmente significativa perché attribuisce al personale ivi considerato la possibilità di posporre il pensionamento oltre il normale massimo limite d'età con norma a regime, vale dire non condizionata ad alcuna data di entrata in servizio o alla prestazione di servizio in un dato momento, foss'anche quello di entrata in vigore della legge, come invece avevano disposto tutte le altre precedenti normative derogatorie, ivi comprese le norme specifiche che già concedevano tale beneficio ad alcuni primari, e cioè la legge n. 336/1964 e la n. 627/1982, di conversione del d.l. n. 402/1982, che condizionavano tale possibilità al possesso della qualifica primaria ad una certa data, ed il cui disposto, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, andava interpretato restrittivamente, onde non far incorrere tale normativa in favore in censure di incostituzionalità. Per i primari ospedalieri il legislatore ha ora introdotto una deroga permanente al principio del limite massimo di età, che non appare neppure giustificata, come era avvenuto per le deroghe precedentemente disposte a favore di altre categorie di personale, da una modificazione del regime pensionistico o quant'altro. In altre parole, il legislatore ha ritenuto che il principio del limite massimo di età valido per il pensionamento dovesse fare eccezione fino a settant'anni per la succitata categoria di personale, onde consentire ai primari di maturare ulteriore anzianità pensionistica. Ritiene la sezione, a questo punto, che non sussistano ragioni alcune per giustificare l'introduzione del beneficio sopra descritto a favore dei primari e non degli aiuti e degli assistenti, posto che anche le restanti due posizioni funzionali appartengono alla cosiddetta «dirigenza medica» e sono accomunate ai primari da identiche norme di stato giuridico e da un'identica normativa pensionistica. Non si vede quindi in che cosa consista l'elemento differenziatore che possa giustificare una diversa disciplina del collocamento in quiescenza; volta a permettere ai primari, e non agli aiuti ed assistenti cui tale possibilità resta negata dalla lettera dell'art. 53, di maturare la massima anzianità contributiva possibile entro il limite di settanta anni. È infatti indubbio che il limite dei sessantacinque anni è stato ritenuto dallo stesso legislatore non più tassativo, sicché non si vede perché esso debba continuare a ritenersi inderogabile a solo detrimento di alcune figure del personale medico. Dovrebbe poi ritenersi automatico (poiché nel più sta il meno) che, se il trattenimento in servizio è ammissibile per chi non ha raggiunto il numero di anni di servizio necessario per conseguire il massimo della pensione, esso debba ritenersi a maggior ragione concesso a chi necessita di essere trattenuto in servizio al fine di conseguire il minimo della pensione.

La sezione ritiene quindi che una simile discriminazione violi il principio di uguaglianza *ex rt.* 3 della Costituzione e che questo comporti l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non ammette, al limite del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, le deroghe necessarie a maturare la massima (e a maggior ragione la minima) anzianità pensionistica, sia pure entro il limite ulteriore dei settant'anni, fissato per tutte le deroghe al momento esistenti.

La questione è rilevante in causa perché solo l'accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità può consentire l'accoglimento delle domande del ricorrente.

La non manifesta infondatezza si desume dalle considerazioni precedentemente svolte.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, nella parte in cui non ammette, al limite del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, le deroghe necessarie a maturare la minima anzianità pensionistica, entro il limite ulteriore dei settant'anni;

Sospende, frattanto, il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Venezia, addì 3 maggio 1991.

Il presidente: ROSINI

L'estensore: SETTESOLDI

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1042

N. 570

Ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo e provveditorato agli studi di Pescara

Impiego pubblico - Personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974 - Possibilità di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età - Mancata previsione di detta possibilità per il personale ultrasessantacinquenne assunto dopo il 1° ottobre 1974 per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o comunque per il miglioramento del trattamento di quiescenza - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 207/1986 e 444/1990.

(Legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 322/1990 proposto da Fraccalvieri Erasmo, rappresentato e difeso dal dott. proc. Giuseppe Maturo, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Milite Ignoto, 72, contro il provveditorato agli studi di Pescara, in persona del provveditore agli studi *pro-tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di l'Aquila presso la quale per legge domicilia, per l'annullamento dei provvedimenti 26 marzo 1990, nn. 1474/C1 e 1474/C, con i quali il provveditore agli studi di Pescara ha rispettivamente respinto le richieste di proroga del collocamento a riposo presentate dal ricorrente ed ha collocato lo stesso a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del provveditorato agli studi di Pescara;

Vista l'ordinanza collegiale 7 giugno 1990, n. 170, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udita alla pubblica udienza del 18 aprile 1991 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresì, il dott. proc. Giuseppe Maiuro per il ricorrente e l'avv. dello Stato Fabrizio Foglietti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Erasmo Fraccalvieri, collaboratore amministrativo di ruolo in servizio presso il liceo artistico statale di Pescara, con istanze del 15 giugno 1989 e del 31 gennaio 1990 ha chiesto al provveditore agli studi di Pescara di essere trattenuto in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Dette istanze sono state, però, respinte dal provveditore agli studi con provvedimento 26 marzo 1990, n. 1474 CI e ciò sulla base della considerazione che l'art. 15 della predetta legge n. 477 1973 è applicabile al solo personale titolare di un rapporto di ruolo o di incarico a tempo indeterminato alla data del 1° ottobre 1974, mentre all'istante era stato conferito incarico annuale solo in data 12 maggio 1975.

Avverso tale provvedimento ed avverso la nota di pari data n. 1474 C, con la quale lo stesso provveditore ha comunicato il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1° settembre 1990, insorge l'interessato dinanzi questo tribunale, deducendo le censure di violazione dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e di eccesso di potere per errore dei presupposti, per contraddittorietà e per manifesta ingiustizia.

Osserva a tal fine di aver diritto a rimanere in servizio fino al raggiungimento degli anni di servizio richiesti per ottenere il massimo della pensione, atteso che si trovava in servizio al 1° ottobre 1974 in qualità di applicato di segreteria supplente, e che la norma di cui all'art. 15 non qualifica la natura del rapporto di servizio richiesto per usufruire della proroga del collocamento a riposo.

Tali censure sono state ulteriormente illustrate con memoria del 4 aprile 1991.

Il provveditore agli studi di Pescara si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, osservando con memoria del 4 aprile 1991 che la Corte costituzionale con sentenza n. 444 1990 ha effettivamente esteso il beneficio richiesto dal ricorrente anche al personale assunto dopo il primo ottobre 1974.

DIRITTO

Il ricorrente, collaboratore amministrativo di ruolo presso il liceo artistico statale di Pescara, nell'insorgere avverso gli atti con i quali è stato collocato a riposo ed è stata respinta la sua istanza di trattamento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, nella sostanza rivendica il diritto a rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e ciò al fine di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico. Denuncia a tal fine la violazione dell'art. 15, secondo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477, il quale dispone che al personale della scuola in servizio al 1° ottobre 1974 «che non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino a raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di età»; sostiene in merito che alla data del 1° ottobre 1974 era in servizio presso la scuola media statale «G. Mazzini» di Pescara, sia pure in qualità di applicato di segreteria supplente e che, pertanto, non avendo la norma in questione qualificato la natura del rapporto di servizio, poteva legittimamente usufruire della proroga del collocamento a riposo.

Tale pretesa non appare al collegio fondata. Invero, interpretando il predetto art. 15 la giurisprudenza amministrativa ha costantemente e ripetutamente chiarito che il beneficio del trattamento in servizio in parodia si applica soltanto al personale di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, in servizio alla predetta data e non anche al personale — come il ricorrente — che alla data in questione era legato all'amministrazione da un rapporto precario. La ratio di tale normativa è stata individuata dalla giurisprudenza in questione nella esigenza di evitare una *reformatio in peius* rispetto alla disciplina in vigore all'atto dell'assunzione di detto personale, che prevedeva limiti di età più elevati per il collocamento a riposo; esigenza questa che, evidentemente, non si pone nei confronti del personale che alla data del 1° ottobre 1974, in quanto legato da un rapporto di tipo precario, non aveva legittimamente acquisito alcuna aspettativa in ordine alla data del collocamento a riposo.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso dovrebbe, conseguentemente, essere respinto.

Ritiene, tuttavia, il collegio di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, secondo comma, nella parte in cui attribuisce il beneficio del collocamento a riposo dopo il sessantacinquesimo anno di età al solo personale in servizio con rapporto di ruolo o incarico a tempo indeterminato alla data del 1° ottobre 1974 al fine di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico e non a tutto il personale della scuola.

Invero, va osservato che la Corte costituzionale ha già dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed ha già avuto modo di rilevare — rispettivamente con sentenze 9-24 luglio 1986, n. 207 e 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 444 — da un lato che la disposizione in parola è legittima soltanto nei limiti in cui consente al dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile di rimanere in servizio fino a settanta anni, non solo per raggiungere il «minimo» o il «massimo» degli anni utili a pensione, ma anche per conseguire un sia pur limitato miglioramento del trattamento pensionistico, dall'altro che del trattenimento in servizio in questione può godere anche il personale assunto dopo il 1° ottobre 1974 al solo fine di ottenere il «minimo» della pensione.

Per effetto delle pronunce sopra evidenziate, cioè, da un lato si è attribuita specifica tutela e rilevanza al conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico e dall'altro si è ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, nella parte in cui può godere del trattenimento in servizio per ottenere il minimo della pensione il personale non in servizio al 1° ottobre 1974.

Allo stato, cioè — come il Ministero della pubblica istruzione ha recentemente avuto modo di chiarire con circolare 5 marzo 1991, n. 54 — nel mentre il personale in servizio al 1° ottobre 1974 può rimanere in servizio fino a compimento del settantesimo anno di età per conseguire un trattamento di quiescenza in misura più favorevole, il personale assunto dopo tale data ha diritto a chiedere ed ottenere di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione.

Ciò posto, ritiene il collegio che il sistema attualmente vigente — quale risultante dalle predette pronunce della Corte costituzionale — presenta specifici elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Carta costituzionale, in quanto — una volta ritenuta rilevante e meritevole di tutela l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico ed una volta che alla norma che fissa la data del 1° ottobre 1974 non può più attribuirsi esclusivamente la ratio di evitare una *reformatio in peius*, atteso che della norma in questione può avvantaggiarsi anche il personale non in servizio a tale data — da un lato viene ad operarsi una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola assunto in ruolo prima e dopo il 1° ottobre 1974, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e dall'altro, in violazione dell'art. 38 della Costituzione, non vengono a pieno assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia; non può, infatti, disconoscersi in merito che specifica tutela venga accordata oggi dall'ordinamento anche in ordine al conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il sospetto di incostituzionalità del predetto, l'art. 15, secondo comma, nella parte in cui sono esclusi dalla possibilità di rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età i dipendenti scolastici assunti successivamente al 1° ottobre 1974, appare non manifestamente infondato.

Circa la rilevanza ai fini della decisione della questione prospettata, va evidenziato che la sorte del ricorso — come già detto — appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalità della norma in questione, dal momento che la domanda del ricorrente può essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Questo collegio ritiene quindi di sollevare nei limiti e nei sensi suindicati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e di disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in reazione agli artt. 2 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1° ottobre 1974 di non restare in servizio fino al settantesimo anno di età, per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico;

Sospende il giudizio in corso instaurato da Fraccalvieri Erasmo con il ricorso indicato in epigrafe, fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria della sezione di questo tribunale amministrativo la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 18 aprile 1991.

Il presidente: LAURITA

Il consigliere relatore: ELIANTONIO

Il consigliere: CARINCI

91C1043

N. 571

Ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal pretore di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gherardi Giancarlo ed altri e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti iscritti all'I.N.P.S. - Esclusione, in base alla legge n. 584/1967, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, della contribuzione effettiva o figurativa sulla retribuzione corrisposta nei giorni di assenza dal lavoro per la donazione del sangue - Conseguente esclusione di detta retribuzione ai fini del calcolo della pensione - Previsione della computabilità ai fini previdenziali, di tali periodi, con la legge n. 107/1990, ma solo dall'entrata in vigore della stessa - Ingiustificato diverso trattamento rispetto alle ipotesi analoghe delle assenze per malattia, maternità, ecc., per le quali è prevista la contribuzione e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato.

(Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 13; legge 13 luglio 1967, n. 584, art. 2).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da: r.g.l. n. 992/1988, Gherardi Giancarlo (avv. E. Stocchi), contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) (avv. S. Minelli), r.g.l. n. 993/1988, Plazzi Giuseppe, (avv. E. Stocchi), contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), (avv. S. Minelli), r.g.l. n. 3555/1988 Negroni Bernardina (avv. E. Stocchi), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) (avv. S. Minelli).

Oggetto: Riliquidazione pensione per donatore sangue.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Giancarlo Gherardi, titolare di pensione di anzianità dell'I.N.P.S., ha chiesto con ricorso del 22 aprile 1988 che l'I.N.P.S., venga condannato a riliquidare il suo trattamento di pensione «tenendo conto anche delle contribuzioni figurative accreditabili per le giornate di riposo per donazione di sangue dal ricorrente effettuate, ovvero comunque delle retribuzioni a questo titolo percepite».

2. — L'I.N.P.S. ha contrastato tale pretesa ed ha sostenuto che il comportamento dell'I.N.P.S. di non accreditare al lavoratore contributi figurativi per le retribuzioni, o meglio, per le indennità da lui percepite nei giorni di riposo per le donazioni di sangue effettuate era applicazione delle disposizioni di legge che regolano la materia; non poteva essere sottoposta a contribuzione effettiva l'indennità corrisposta in tali occasioni al lavoratore donatore di sangue.

3. — Nel processo, dopo l'interrogatorio, è stata acquisita ulteriore documentazione sulle donazioni di sangue fatte dal ricorrente nel periodo del suo lavoro e sulle sue posizioni assicurative e di pensione.

4. — Domande analoghe a quella di cui al n. 1, sono state presentate il 22 aprile 1988 da Giuseppe Plazzi e il 23 settembre 1988 da Bernardina Negroni nei confronti dell'I.N.P.S.

5. — L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto delle domande, con il richiamo alle norme di legge che non prevedono per la fattispecie dedotta né la contribuzione assicurativa effettiva né quella figurativa.

6. — Anche in tali procedimenti è stata acquisita al giudizio ulteriore documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Il pretore giudica di dover sollevare d'ufficio anche in questa controversia la questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale nel procedimento tra Giancarlo Dovesi e l'I.N.P.S., con ordinanza del 16 febbraio 1991.

2. — La questione e la sua rilevanza.

La legge 13 luglio 1966, n. 584, attribuisce al lavoratore donatore di sangue il diritto di astenersi dal lavoro nel giorno del salasso e di conservare la normale retribuzione. Questa viene corrisposta dal datore di lavoro, il quale ha la facoltà di chiederne il rimborso all'I.N.P.S.

L'interpretazione della norma, data dall'I.N.P.S. e dalla prevalente giurisprudenza pronunciata sulla questione, è che l'assenza dal lavoro del lavoratore donatore e la «normale retribuzione» corrispostagli dal datore di lavoro, a carico dell'I.N.P.S., non sono sottoposte né a contribuzione figurativa né reale agli effetti previdenziali; pertanto che le giornate di assenza dal lavoro per la donazione di sangue e le retribuzioni corrisposte non possono essere calcolate agli effetti della pensione, come le altre giornate di lavoro retribuite, o come le assenze dal lavoro per la malattia, maternità ed altro.

L'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, ha modificato la regolamentazione della materia.

La norma, nell'ambito della «disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», così dispone: 1. L'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, è sostituito dal seguente: «Art. 1. — 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

Tale norma risolve certamente per il futuro la controversia sul computo delle retribuzioni per i riposi dei donatori di sangue lavoratori subordinati ai fini della pensione dell'I.N.P.S. con la previsione dell'accreditamento dei contributi relativi ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

La norma nulla prevede per le situazioni precedenti alla sua entrata in vigore, quale quelle dei casi in esame. Pertanto deve applicarsi l'art. 11 disposizioni sulla legge per cui «la legge non dispone che per l'avvenire».

In base a tali norme dovrebbero essere perciò giudicate non fondate le pretese dei ricorrenti, come è stato ripetutamente deciso anche da altri pretori di questo ufficio.

Da ciò la evidente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. — Nei confronti della norma in esame, e del complesso di disposizioni relative alla materia, a partire da quelle della legge 13 luglio 1967, n. 584, può essere mosso l'appunto di violazione del principio normativo di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, non infondatamente.

Infatti dall'insieme delle norme, fino all'entrata in vigore dell'art. 13 della legge n. 107/1990, si traeva la regola che la retribuzione, indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti che avessero fatto la donazione di sangue e avessero chiesto ed ottenuto il giorno di riposo, ai sensi della citata legge, non potesse essere calcolata ai fini del sistema pensionistico dell'I.N.P.S., non essendo prevista per la corresponsione della retribuzione né la contribuzione effettiva né quella figurativa.

La norma dell'art. 13 della legge n. 107/1990, dalla sua entrata in vigore, dispone la contribuzione figurativa per la retribuzione della giornata o delle ore di riposo collegate alla donazione del sangue.

Proprio in quanto la norma dell'art. 13 non dispone nulla sulle retribuzioni (o indennità) corrisposte ai donatori di sangue lavoratori dipendenti prima della sua entrata in vigore si può ritenere che tali prestazioni non possono essere computate per il trattamento di pensione maturato o in maturazione per tali lavoratori.

In tal modo la legge crea una disparità di trattamento, la cui valutazione di ragionevolezza, e perciò di legittimità costituzionale, viene rimessa al giudizio della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4. — La questione di legittimità costituzionale viene sollevata anche con riferimento all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584.

Tale norma, come comunemente applicata dall'I.N.P.S. ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza, esclude che la retribuzione corrisposta al donatore di sangue, lavoratore dipendente ed iscritto alla assicurazione generale obbligatoria a carico dell'I.N.P.S., possa essere calcolata agli effetti della pensione del lavoratore, in quanto la prestazione non era sottoposta dalla legge né alla contribuzione effettiva né a quella figurativa.

Tale trattamento concretizza una differenza di disciplina rispetto alle situazioni (da ritenere similari) della mancata prestazione di lavoro del dipendente per cause quali la malattia, la maternità, ecc., prese invece in considerazione da altre norme per la corresponsione al lavoratore della retribuzione, o di un'indennità (a carico del datore di lavoro o di enti assicurativi-previdenziali), per le quali è invece previsto il computo della retribuzione o della indennità ai fini della contribuzione previdenziale, e del maturarsi perciò delle condizioni di tempo e di contributi utili per la pensione.

Il riconoscimento esplicito compiuto dall'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107, della «funzione civica e sociale» e dei «valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti», sottolinea come non appaia infondato prospettare la irragionevolezza della diversità di trattamento ai fini della pensione dei donatori di sangue lavoratori dipendenti, anche per ciò che riguarda il periodo precedente alla entrata in vigore della legge n. 107/1990.

In secondo luogo si ravvisa una diversità negativa di trattamento ai fini pensionistici per le assenze dal lavoro dei donatori di sangue dipendenti ed assicurati all'I.N.P.S., rispetto al trattamento riservato ai dipendenti privati e pubblici, con rapporto di diritto privato, per i quali, di fatto, viene consentita l'assenza retribuita dal lavoro in occasione delle donazioni di sangue, con il conseguente computo delle retribuzioni e dei contributi ai fini pensionistici.

Tale disparità di trattamento, a svantaggio dei donatori di sangue dipendenti da imprese per i quali è previsto il regime della assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. non sembra potersi ragionevolmente legittimare ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, ove si tenga presente la ragione di alto valore solidaristico che ha determinato l'assenza dal lavoro.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, nel prevedere la contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori subordinati donatori di sangue in relazione al periodo di riposo cui hanno diritto in relazione alla trasfusione di sangue, non ha disposto in modo analogo per le prestazioni corrisposte agli stessi lavoratori donatori di sangue prima della sua entrata in vigore;*

b) *dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, e con riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto non ha previsto che il periodo di riposo usufruito dal lavoratore dipendente in occasione della donazione di sangue e la retribuzione (o la indennità) corrisposta per tale periodo, fossero o siano computabili ai fini del trattamento previdenziale dell'I.N.P.S., prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/1990, con trattamento difforme, nel confronto con situazioni analoghe riguardanti gli stessi lavoratori dipendenti quali la malattia, l'assenza per maternità, ecc., per le quali le norme prevedono la contribuzione, e rispetto al trattamento di altri lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privato in relazione alla assenza dal lavoro determinata dalla donazione di sangue;*

Ordina la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina la comunicazione ai difensori delle parti;

Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 24 aprile 1991

Il pretore: GOVERNATORI

N. 572

Ordinanza emessa il 29 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 settembre 1991) dal g.i.p. presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Benamor Moncef Meherez

Processo penale - Udienda preliminare - Fissazione entro giorni 30 dalla richiesta - Notificazioni - Omessa previsione di termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla previsione del codice di procedura civile - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 418, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza proc. pen. n. 483/90 r.g.n.r.; proc. pen. n. 512/90 r.g.g.i.p.

Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di Benamor Moncef Meherez nato a Sidi Asaren (Tunisia) il 29 settembre 1963, elettivamente domiciliato, dopo la scarcerazione per altra causa avvenuta per fine pena dalla casa di reclusione di Isili (Sardegna) l'8 agosto 1990, in Mahdia (Tunisia) via El Onde n. 8 imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. del c.p., 72, primo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, cedeva a Corradini Daniela modiche quantità di eroina. In Ancona dal dicembre 1988 al gennaio 1989.

Premesso che per il processo in oggetto è fissata l'udienza preliminare del 5 dicembre 1990 p.v.;

Constatata la detta scarcerazione e la mancata elezione di domicilio nel territorio della Repubblica Italiana;

Poiché comunque l'imputato ha eletto il medesimo in territorio estero e non può quindi ritenersi irreperibile *ex art.* 159 del nuovo c.p.p.;

Atteso che la notifica del decreto di citazione *ex artt.* 416 e segg. ... del nuovo c.p.p. (richiesta del p.m. 9 novembre 1990, si appalesa praticamente impossibile entro quel termine non superiore a trenta giorni (fra la data di deposito della detta richiesta e la data dell'udienza) di cui all'art. 418, secondo comma, dello stesso cod., norma a carattere ordinamentale, tanto se si consideri quel termine perentorio (v. l'espressione «non superiore a», v. anche art. 173, primo comma, del c.p.p.) quanto se lo si consideri ordinatorio;

Poiché in tal modo il rispetto del detto termine diviene meramente formale e non si concretizza e traduce nell'effettiva trattazione dell'udienza preliminare bensì al contrario in una serie di rinvii, dovuti alla conseguente necessità di utilizzo dei canali diplomatici o della procura generale, tutti quanti non celeri ed eccedenti il detto termine, quindi in autentico disservizio in contrasto con l'art. 97 della Costituzione sulla organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. Amministrazione della giustizia;

Atteso che l'incostituzionalità si riferisce anche agli artt. 2 e 3 del testo costituzionale, stante la vistosa ed iniqua disparità di trattamento fra la fattispecie penalistica di cui al 418 e la fattispecie civilistica di cui all'art. 163-*bis* del c.p.c. che scandisce, in tema di termini a comparire, intercorrenti fra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione e differenziati in relazione all'area geografica del luogo della notificazione (addirittura giorni novanta se detta località trovasi in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo o centottanta se detto luogo sia ubicato in area extra-europea);

Poiché la situazione si aggrava se si riflette che dei trenta giorni *ex lege* almeno dieci sono utilizzati in senso ulteriormente restrittivo per garantire i diritti delle parti (art. 127 dello stesso c.p.p.); essendo la questione rilevabile d'ufficio, rilevante nel processo in oggetto e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio e da ritenersi non manifestamente infondata, relativa all'incostituzionalità dell'art. 418, secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui

non contempla un termine di oltre trenta giorni fra la data di deposito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio e la data di svolgimento dell'udienza preliminare nell'ipotesi di imputato e persona offesa residente in territorio estero e che non abbia effettuato alcuna elezione di domicilio nel territorio della Repubblica italiana in esplicita violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 2 e Cost. laddove non contempla la detta differenziazione dei termini in relazione al luogo della notifica della citazione come al contrario avviene in sede di art. 163-bis del c.p.p.;

Sospende il corrente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (imputato e difensore di fiducia anzi d'ufficio avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona) ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento previa traduzione in lingua francese del decreto di citazione e della presente ordinanza da parte di interprete che si nomina ex art. 143, n. 2, del nuovo c.p.p. nella persona di Fognano Annalisa c/o Questura di Ancona ufficio stranieri (giuramento del traduttore avanti al g.i.p. martedì 11 dicembre 1990, h. 12).

Ancona, addì 29 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

91C1045

N. 573

Ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal pretore di Varese, sezione distaccata di Gavirate, nel procedimento civile vertente tra Miceli Oliva e la S.r.l. Confezioni riunite della Valcuvia

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento individuale - Annullamento giudiziale - Facoltà del lavoratore di optare anziché per la reintegrazione nel posto di lavoro, per l'indennità aggiuntiva al risarcimento dovutogli, pari a quindici mensilità della sua retribuzione globale di fatto - Ingiustificato trattamento di favore del lavoratore licenziato rispetto al lavoratore dimissionario - Violazione dei principi della tutela del diritto-dovere di lavoro e della protezione del lavoro stesso nonché dell'esercizio dell'attività economica senza contrasto con la dignità sociale del lavoratore, lesa da irragionevoli disparità di trattamento tra i lavoratori - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 103/1989.

(Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 1, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 41).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro promossa da Miceli Oliva, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Fisco Oldrini, presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Manara n. 5; contro Confezioni riunite della Valcuvia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gibilisco, presso il quale elegge domicilio in Varese, via Piave n. 23.

SVOLGIMENTO

Con ricorso depositato in data 4 febbraio 1991, la sig.ra Oliva Miceli adiva il pretore di Gavirate, in funzione di giudice del lavoro, affinché ingiungesse alla S.r.l. Confezioni riunite della Valcuvia di risarcire il danno subito a causa del licenziamento dichiarato nullo dal medesimo pretore ad esito del procedimento giudiziale introdotto con ricorso depositato in data 5 settembre 1990, conclusasi con la sentenza pronunciata il 4 dicembre 1990.

Con provvedimento invocato, il pretore aveva accertato che:

- 1) la ricorrente era stata avviata al lavoro della U.P.L.M.O. di Varese presso la società convenuta, con nulla osta 5 giugno 1990;
- 2) era stata assunta con lettera 14 giugno 1990 e sottoposta ad un periodo di prova di un mese;
- 3) con lettera raccomandata 23 luglio 1990, la datrice di lavoro le aveva comunicato la risoluzione del rapporto con decorrenza 25 luglio 1990, per mancato superamento del periodo di prova;
- 4) la ricorrente aveva tempestivamente impugnato l'atto di recesso.

Il giudicante aveva, quindi, ritenuto che:

l'imprenditore abbia facoltà di recedere dal contratto per mancato superamento della prova, ma solo a condizione che l'esperimento sia condotto su mansioni compatibili con lo stato di invalidità del soggetto obbligatoriamente avviato e l'esito della prova non sia in alcun modo influenzata da considerazioni di minor rendimento dovute dall'infermità dell'invalido;

per rendere effettivo tale inderogabile principio, è necessario che l'atto di recesso sia adeguatamente motivato sin dal momento in cui viene emesso (Corte costituzionale sentenza 18 maggio 1989, n. 255).

Verificato, pertanto, che nell'atto di risoluzione non erano stati indicati i parametri di riferimento sulla base dei quali il datore di lavoro aveva desunto che l'invalida non fosse in grado di fornire una collaborazione apprezzabile, e rilevato che questa carenza non poteva essere sanata in sede giudiziale, aveva:

1) dichiarato la nullità dell'atto di recesso;

2) ordinato l'immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;

3) condannato la società convenuta a risarcire alla ricorrente il danno subito in ragione del recesso nullo, pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, nonché al pagamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per il medesimo periodo (comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione di fatto), oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo.

Con ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente rinunciava alla reintegrazione ed optava ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 11 maggio 1990, n. 108, per la corresponsione dell'indennità aggiuntiva al risarcimento dovutole, pari a quindici mensilità della sua retribuzione globale di fatto.

Avverso tale domanda proponeva tempestiva opposizione la società datrice di lavoro, deducendo l'inapplicabilità della disposizione richiamata, in quanto costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, della Carta costituzionale.

Il pretore, all'esito della discussione orale delle parti, si riservava.

DIRITTO

1) in ordine alla rilevanza che la questione di legittimità dell'art. 1 della legge 11 maggio 1991, n. 108, quinto comma, esplica nel procedimento *de quo*, non pare possano sorgere dubbi, atteso che la pretesa vantata con ricorso introduttivo della controversia *sub iudice* si fonda esclusivamente sulla norma in esame, la quale testualmente recita: «... fermo restando il diritto al risarcimento del danno, così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto ...»;

2) l'eccezione di illegittimità della norma di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 11 maggio 1991, n. 108, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non appare manifestamente infondata.

Solleva inoltre d'ufficio incidente di illegittimità della medesima norma per contrasto con gli artt. 4, 35 e 41 della Carta costituzionale.

Va premesso in diritto che, secondo l'interpretazione costante ed univoca della giurisprudenza il provvedimento che accerta la illegittimità del licenziamento ed ordina la reintegrazione, verifica, nel contempo, che il rapporto non si è mai estinto; ovvero, secondo parte della dottrina, lo ripristina con efficacia *ex tunc*.

Ne consegue che il diritto del lavoratore di risolvere il rapporto avverso la corresponsione di un'indennità, posto dalla norma in esame, si configura come una forma di dimissioni agevolate.

Anzi, particolarmente agevolate, posto che il datore di lavoro deve pagare una penale, pari a ben quindici mensilità di retribuzione.

Sussiste pertanto un evidente contrasto con il trattamento riservato alla generalità dei lavoratori, che in costanza di rapporto possano avere interesse a dimettersi a causa di un comportamento arbitrario del datore di lavoro.

Si prospetta, dunque, un'ipotesi di violazione del principio di uguaglianza sotto i seguenti profili:

1) ogni lavoratore che rassegni le proprie dimissioni ha diritto ad un'indennità soltanto a condizione che adduca tempestivamente una ragione idonea a norma di legge.

In caso contrario egli è tenuto a concedere un periodo di preavviso determinato dai contratti collettivi nazionali di categoria, ovvero dalla legge, o in alternativa, a versare al datore di lavoro una somma di denaro corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.

Al contrario, la disciplina in commento non pone al lavoratore reintegrato alcun onere di motivazione;

2) soltanto due norme del nostro ordinamento prevedono espressamente la facoltà di recesso con diritto ad un'indennità oltre al trattamento retributivo sino al momento della risoluzione del rapporto.

Si tratta delle disposizioni dettate agli artt. 2 della legge n. 7/1963, e 12 della legge n. 1204/1971, relative rispettivamente alla lavoratrice licenziata a causa di matrimonio, che venga invitata a riprendere servizio, ed alla lavoratrice madre nel periodo di tutela della maternità.

In entrambi i casi, tuttavia, la *ratio* della disciplina è quella di garantire le lavoratrici che si trovino in una peculiare situazione di debolezza; tali disposizioni, quindi, disciplinano in modo proporzionalmente e razionalmente diseguale situazioni diseguali, attuano il principio dettato all'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso l'indennità riconosciuta è quella prevista per le dimissioni per giusta causa;

3) in tutte le ipotesi di dimissioni giustificate, l'importo spettante al dipendente che recede è estremamente modesto, essendo di regola commisurato alla retribuzione cui avrebbe diritto durante il periodo di preavviso.

L'indennità contemplata dall'art. 1, legge n. 108 in commento, risulta in confronto notevolmente elevata, atteso peraltro che si tratta di una somma predeterminata non suscettibile di graduazione in relazione, soprattutto, alla durata del rapporto.

Né vale obiettare che nel caso di specie la norma tutela un cittadino illegittimamente licenziato e può quindi attribuirgli un'indennità per il recesso giustificato e sanzionare il comportamento arbitrario del datore di lavoro, in quanto:

l'ordinamento già contempla una tutela primaria, la reintegrazione, che quando viene esercitata l'opzione, è già stata disposta dal giudice; in seguito all'ordine di reintegrazione, il ricorrente riacquista la medesima posizione degli altri prestatori di lavoro ed, in forza della condanna al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva riammissione in servizio, vede integralmente risarcito il danno subito.

Né può eccepirsi che l'ordine del giudice possa rimanere inattuato, non essendo suscettibile di esecuzione forzata, posto che la scelta per l'indennità può essere validamente effettuata a prescindere dall'eventuale inadempimento del datore di lavoro; l'arbitrario di quest'ultimo dunque appare ormai riparato nella sua forma specifica e dopo la ripresa dell'attività, il dipendente può avvalersi di tutti i numerosi e specifici meccanismi di garanzia e tutela che l'ordinamento appresta a favore di tutti i prestatori di lavoro subordinato, ovvero dimettersi se e quando ricorre una giusta causa.

Di conseguenza l'ulteriore sanzione appare priva di fondamento e la tutela del ricorrente si configura, quindi, come un privilegio intollerabile, non essendo volto alla realizzazione di un'interesse superiore o comunque ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento (così Corte costituzionale sent. 18 marzo 1989, n. 103). Né può sostenersi che il licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, evidenzia sempre una situazione di incompatibilità tra le parti (a causa dell'arbitrario del datore di lavoro).

La norma in commento, infatti, si riferisce ad ogni sorta di recesso, anche a quello collegato a violazioni formali.

Per cui si può ipotizzare un licenziamento illegittimo, in quanto non sono state osservate determinate procedure; ovvero nullo in quanto carente di peculiari requisiti considerati essenziali, ma tuttavia non sostanzialmente ingiusto.

Di conseguenza è opportuno che le ragioni del recesso siano suscettibili di verifica giudiziale.

Per le ragioni esposte, siffatta disciplina, ad avviso di chi scrive, comporta altresì violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto viene vanificato un rapporto di lavoro con un'opzione non sempre giustificabile e di cui, comunque, non sono verificabili le ragioni.

Non solo la norma integra altresì violazione dell'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'esercizio dell'attività economica privata non deve svolgersi in contrasto con la dignità sociale del lavoratore.

La Corte costituzionale ha, peraltro, già avuto modo di chiarire che tale dignità risulta lesa anche quando vi sia una disuguaglianza irrazionale tra prestatori di lavoro «essendo tale dignità lesa sia in senso assoluto che relativo in riferimento alla posizione professionale e sociale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro ...» e che le disparità sono tollerabili soltanto in relazione «ad una causa coerente con i principi dell'ordinamento» (così Corte costituzionale sent. 9 marzo 1989, n. 103).

A parere di questo pretore, l'art. 1 in esame apre la via a trattamenti differenziati nel momento risolutivo del rapporto ingiustificati ed irragionevoli.

Non sembra, infatti, che in tal modo si realizzi un interesse superiore costituzionalmente tutelato in vista del quale possa tollerarsi tale disparità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Carta costituzionale, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge 11 maggio 1990, n. 108;

a) in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui consente al lavoratore di optare per la corresponsione di una somma di denaro dopo l'ordine giudiziale di reintegrazione, e quindi in costanza di un rapporto di lavoro, senza addurre giustificazione alcuna;

In tal modo la norma configura un'ipotesi di dimissioni ingiustificate, e non sempre giustificabili, indennizzate con un'importo di denaro notevolmente superiore a quello riconosciuto dalla legge ai lavoratori che recedono per giusta causa; realizzando, così, una discriminazione intollerabile tra lavoratori e quindi la lesione della loro dignità sociale in relazione alla posizione professionale dagli stessi occupata;

b) in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto agevola la vanificazione di un rapporto di lavoro consentendo un'opzione non sempre giustificabile;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Varese, sezione di Gavirate, addì 18 giugno 1991

Il pretore: RE

91C1046

N. 574

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dalla corte d'assise di Bari
nel procedimento penale a carico di Cara Damiani Nicola ed altro*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Deposizioni testimoniali rese in modo diverso da quelle raccolte dal p.m. nell'immediatezza del fatto - Non acquisibilità di tali prove agli atti processuali in carenza dell'altro elemento dell'assunzione delle stesse sul luogo del fatto - Irragionevolezza - Lesione dei diritti fondamentali (non esclusi quelli delle vittime del delitto) - Differente trattamento di situazioni simili con conseguente lesione del principio di uguaglianza - Violazione del diritto ad un processo «giusto» - Ingiustificata limitazione del diritto di azione e della funzione giurisdizionale.

(C.P.P. 1988, art. 500, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 25 e 101).

LA CORTE D'ASSISE

Pronunziando sulle richieste del p.m. e del patrono di parte civile, nonché sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle stesse parti;

Esaminati gli atti del fascicolo per il dibattimento e le risultanze dibattimentali;

1. — Constata che il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio identifica negli imputati gli autori dell'omicidio di cui è processo sulla base delle dichiarazioni rese (nella fase delle indagini preliminari) dai testi Lattanzi Michele, Catalano Giovanni, Frisari Nunzio ed altri: risulta che il Lattanzi fu sentito dal p.m. lo stesso giorno del fatto (ma non sul luogo del delitto) e, successivamente, il 12 ottobre 1990; che il Catalano rese le sue dichiarazioni al p.m. l'11 maggio 1990;

che il Frisari fu sentito dal p.m. il 15 ottobre 1990;

Prende atto che quanto è stato dichiarato dagli stessi testi nell'esame dibattimentale è risultato, a seguito delle contestazioni del p.m. e del patrono di parte civile, radicalmente difforme dal contenuto delle precedenti dichiarazioni (lette ai fini delle contestazioni): in effetti i testi hanno puntualmente omesso di riferire alcunché di utile per la identificazione degli autori del delitto, limitandosi spesso a rispondere alle insistenti contestazioni con il generico «non ricordo»;

2. — Rileva, in diritto, che la richiesta di acquisizione (al fascicolo per il dibattimento) delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non può essere accolta, poiché non ricorrono le condizioni previste dall'art. 500, quarto comma, c.p.p., per cui possono essere acquisite solo le dichiarazioni (utilizzate per le contestazioni) assunte dal p.m. o dalla p.g. nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto;

che, in particolare, per l'acquisizione devono concorrere entrambe le condizioni dell'assunzione «sul luogo» e «nell'immediatezza del fatto» (anche se le dichiarazioni sono materialmente verbalizzate, ai sensi degli artt. 357 e 373 del c.p.p., in ambienti più idonei);

che le limitazioni su richiamate si riferiscono, nella chiara dizione del codice (che trova riscontro nell'art. 2, n. 76, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), sia alle dichiarazioni assunte dalla p.g. che a quelle assunte dal p.m.;

che peraltro una diversa interpretazione della norma (che non ponesse alcun limite all'acquisizione delle dichiarazioni assunte dal p.m., riferendo dette limitazioni solo alla p.g.) altererebbe il principio generale dell'oralità e con esso le linee fondamentali del nuovo sistema processuale;

che, pertanto, ai sensi del terzo comma dell'art. 500 del c.p.p., le precedenti dichiarazioni dei testi Lattanzi Michele, Catalano Giovanni e Frisari Nunzio possono solo offrire elementi di giudizio sulla loro credibilità, ma non possono costituire prova dei fatti in esse affermati;

che, in definitiva, il meccanismo processuale previsto dall'art. 500 del c.p.p. in attuazione del principio dell'oralità, se consente alle parti di portare a piena conoscenza del giudice le dichiarazioni rese dai testi al p.m. (attraverso la lettura per le contestazioni), così facendo emergere nella pubblicità del dibattimento una doppia verità processuale, preclude al giudice di farne uso al fine dell'accertamento dei fatti: sicché il giudice, per una chiara scelta legislativa, può valutare e ritenere rispondenti al vero le prime dichiarazioni testimoniali e perciò stabilire motivamente la scarsa credibilità delle dichiarazioni difformi rese dagli stessi testi a dibattimento e tuttavia — contraddicendo la sua motivata convinzione nel contesto della stessa decisione — può trovarsi nella necessità formale, per la mancanza di prove indotta dalla limitazioni della legge processuale, di mandare assolto un imputato che le dichiarazioni ritenute attendibili indicano univocamente come l'autore del delitto.

3. — La Corte ritiene peraltro che la disciplina del combinato disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 500 del c.p.p. si risolve in una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (non esclusi i diritti delle vittime del delitto), oltre che nella violazione del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo osserva che le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali (art. 2 della Costituzione), del diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo comma, in relazione al principio di legalità dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione) postulano strumenti giuridici che integrino un processo «giusto» ma al contempo (nell'equilibrato bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti) non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto-reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare;

Rileva, in particolare, che la disciplina del procedimento di formazione della prova, per la sua natura strumentale, non può introdurre limitazioni di tale entità da privare di efficacia (nel suo reale funzionamento) la legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati (nella forma più efficace solo) dalla legge penale;

Ritiene, che il divieto posto dal terzo comma dell'art. 500 del c.p.p., nella sua portata generale (pur con le eccezioni del quarto comma), introduca limitazioni della natura su descritta assimilando, oltre il limite di ragionevolezza (in contrasto con l'art. 3 della Costituzione), situazioni non omogenee in relazione ai fini della giurisdizione penale e al diritto costituzionale di azione, nonché differenziando nel trattamento situazioni simili.

Per quest'ultimo aspetto appare in contrasto col principio di uguaglianza il divieto (dell'art. 500, terzo comma, del c.p.p.), che preclude nel giudizio ordinario la utilizzazione ai fini della decisione di dichiarazioni che, invece, per la stessa legge processuale, nel giudizio abbreviato costituiscono fonte di prova: ed infatti la diversità di rito non può ragionevolmente mutare né i fini della giurisdizione penale (con la necessità di cognizione piena del fatto-reato), né la garanzia costituzionale del diritto di azione.

Per altro verso si prospetta anche, nella normativa in esame, una violazione del principio di uguaglianza per l'assimilazione indiscriminata di situazioni diverse (in riferimento ai richiamati parametri costituzionali).

Ed infatti cadono anche nel divieto del terzo comma dell'art. 500 del c.p.p.:

a) le dichiarazioni rese al p.m. nella immediatezza del fatto, ma in luogo diverso da quello del commesso delitto, apparendo irrazionale che, oltre alla condizione della immediatezza, si richieda anche la condizione dell'assunzione del teste sul luogo del fatto;

b) le dichiarazioni rese al p.m. nelle prime indagini preliminari da testi che, escussi a dibattimento, non sono in condizioni di ricordare fatti e circostanze rilevanti (anche per i tempi non brevi del processo consentiti dallo stesso codice), così versando in situazioni assimilabili per *eadem ratio*, a quelle previste (con diverso trattamento) dall'art. 512 del c.p.p.;

c) le dichiarazioni rese al p.m. da testi che, assunti a dibattimento (e al di fuori dell'ipotesi eccezionale prevista per l'incidente probatorio dall'art. 392, lett. b), del c.p.p.), rendano dichiarazioni manifestamente false o reticenti, se vi è fondato motivo di presumere un'azione esterna di inquinamento della prova; ed invero, quando (mancando concreti e specifici elementi circa il pericolo di inquinamento della prova) non può aver luogo l'incidente probatorio ai sensi del citato articolo, il divieto di acquisire ed utilizzare le precedenti dichiarazioni (per una compiuta valutazione di tutte le risultanze processuali), si risolve in una ingiustificata copertura dell'azione di inquinamento della prova emersa (solo) a dibattimento.

Tali situazioni si rivelano omogenee a quelle che per la stessa legge processuale (in ragione del diritto costituzionale di azione e dei fini propri della giurisdizione penale) consentono una deroga al principio dell'oralità sicché appare ingiustificato, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, assimilarle a tutte le altre situazioni che rientrano nel divieto dell'art. 500, terzo comma, del c.p.p.

Per i precedenti rilievi la corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione.

Osserva, in punto di rilevanza, che la soluzione della questione (nei termini su prospettati) è determinante sia per provvedere in ordine alla richiesta avanzata dal p.m. e dal patrono di parte civile che ai fini della decisione.

P. Q. M.

La corte di assise di Bari, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata (nei termini indicati in motivazione) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.

Bari, addì 14 giugno 1991

Il presidente: PAGANO

91C1047

N. 575

Ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal pretore di Modena, sezione distaccata di Pavullo, nel procedimento civile vertente tra Saltarin Angelo e Ministero PP.TT. - Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi - Regimi di concessione - Degradazione del diritto di manifestazione del pensiero ad interesse occasionalmente protetto - Ingiustificato deterioro trattamento delle emittenti locali rispetto a quelle nazionali.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, artt. 2, 16, 32 e 38).

(Cost., art. 21).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Saltarin Angelo, titolare della ditta Tele Studio Modena, in Modena corrente, ricorrente, contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna, resistente, in punto a: azione cautelare ai sensi dell'art. 700 e segg. c.p.c.

Esaminati gli atti;

PREMESSO

Con decreto 18 gennaio 1988, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni facoltizzava la Società TV Internazionale, alla installazione ed all'esercizio di impianti ripetitori via etere nel territorio nazionale dei programmi irradiati dalla «Société Speciale de Entreprise». Uno di codesti impianti veniva ubicato a Velo Veronese, ed operava sul canale 53 VHF. Senonché sul medesimo canale operava pure la emittente televisiva privata «Tele Studio Modena» mediante impianto radioelettrico ubicato in località Monte Faeto del comune di Serramazzoni. Nascevano in tal modo interferenze nella predetta area di servizio della prima da questa ultima provocate.

A seguito di segnalazione del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Verona il data 17 novembre 1988, il Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bologna emanava nei confronti di quest'ultima provvedimento di diffida. E successivamente in data 30 gennaio 1989 le impartiva ordine di disattivazione dell'impianto radioelettrico in discorso.

Con ricorso 13 febbraio 1989, Saltarin Angelo, titolare della prefata emittente, adiva la intestata pretura onde conseguire nelle vie della tutela cautelare accordata dall'art. 700 del c.p.c. la sospensione dell'ordine succitato.

Ritualmente costituivasi il Ministero resistente eccependo in via pregiudiziale il difetto della giurisdizione ordinaria e nel merito, contestando il fondamento della introitata domanda ed invocandone il rigetto.

A petto delle contestazioni affacciate *ex adverso* l'istante sollevava allora questione di legittimità costituzionale, della disciplina, alla quale figurava ormai, ancorato il trattamento normativo della fattispecie e dalla quale traevano supporto le contestazioni medesime.

Questione che investiva in primo luogo il regime di concessione, introdotto in sostituzione del precedente regime meramente autorizzativo. Ed in secondo luogo la equiparazione ai fini della assegnazione delle frequenze, dei meri ripetitori esteri alle emittenti locali.

RITENUTO

Sembra allo scrivente che la questione di legittimità costituzionale alla quale si accennava dianzi riveli il possesso di entrambi i requisiti voluti per la rimessione alla Corte cui, istituzionalmente demandata la sua deliberazione.

I. — Prenderemo le mosse dal profilo della non manifesta infondatezza:

a) il regime di concessione introdotto per la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi dall'art. 2 e regolamentato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, determina un affievolimento di un diritto che ritenevasi garantito dall'art. 21 della Carta costituzionale dello Stato: diritto ricompreso nel primigenio ed insopprimibile patrimonio di ogni soggetto dell'ordinamento ed esteso dall'aspetto sostanziale di libertà di manifestazione del pensiero allo aspetto strumentale di libertà di utilizzazione dei mezzi necessari per attuarla.

Sulla affacciabilità di simile diritto ritiene lo scrivente ultroneo soffermarsi: dopo la profluvie di pronuncie affermative della giurisdizione ordinaria e soprattutto, dopo il solenne definitivo riconoscimento della Corte costituzionale stessa.

È vero che la Corte costituzionale aveva anche rappresentato la esigenza allo scopo di renderlo compatibile con il soddisfacimento del pubblico interesse, di sottoporlo ad un regime autorizzativo. Ma è altrettanto vero che il regime autorizzativo non costituisce, bensì ed unicamente lo presuppone.

Per converso, il regime di concessione lo vulnera in *radicibus*, degradandolo al ruolo di interesse occasionalmente protetto, e svuotandolo, in tal modo, della sua originaria effettiva portata.

Né si obietti che il regime di concessione sarebbe imposto dalla appartenenza delle radiofrequenze al demanio dello Stato.

Ci limiteremo a replicare, malamente sintetizzandone le argomentazioni con il recente insegnamento della Corte suprema di cassazione: una siffatta appartenenza è categoricamente esclusa dalla insuscettibilità di un loro solitario possesso;

b) La rammentata legge 6 agosto 1990, n. 223, nel dettare poi agli artt. 32 e 38 le disposizioni transitorie ha definito con l'equiparare *sic et simpliciter*, l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali esteri all'esercizio di impianti per la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi in ambito nazionale e locale. Allo scrivente, una assimilazione del genere, pare, una volta ancora confligga con il diritto, costituzionalmente garantito al quale si faceva riferimento altrove.

Anzitutto, la ripetizione, in quanto tale e come tale di segnali esteri si esaurisce senza residui in una attività di natura imprenditoriale, che rinviene la sua costituzionale tutela, esclusivamente, nell'art. 41 e che, pertanto, incontra un limite invalicabile nella tutela, eventualmente antagonista del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21.

Inoltre, ed in ogni caso essendo le frequenze utilizzate dai ripetitori, le medesime fruite dalle emittenti nazionali e locali occorre, quanto meno un criterio di assegnazione che rispettasse la priorità delle une rispetto agli altri. Per converso, di un tale criterio, non vi ha traccia veruna, ad essa supplisce la più ampia discrezionalità amministrativa libera di sacrificare le une privilegiando gli altri. Il pensiero intuitivamente corre più che altro, alle emittenti locali, destinate in tal modo, a differenze di quelle nazionali a soccombere innanzi alla prevaricazione degli economici interessi dai ripetitori rappresentati. Ognun vede con quale rispetto del proclamato principio del pluralismo. Non per nulla infine, quasi a suggello di una voluta disparità di trattamento col richiamo all'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, mentre si manteneva per ripetitori il regime autorizzativo, ci si affrettava a ricondurre al novello regime di concessione, le emittenti locali.

II. — Poche battute sotto il profilo della rilevanza:

a) la legittimità costituzionale a meno di codesto regime di concessione incide addirittura, sulla proponibilità della introitata domanda innanzi alla giurisdizione ordinaria dovendosi, previamente, stabilire se quella avanzata dall'istante, abbia ad oggetto un diritto soggettivo e se, conseguentemente, si renda operativa la giurisdizione medesima anziché la giurisdizione amministrativa. In forza dei rispettivi confini, delineati dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248;

b) anche tuttavia positivamente effettuata la ricognizione dei confini suddetti, rimane pur sempre, che, il controllo dell'atto amministrativo denunciato presuntivamente e lesivo del diritto medesimo, sarebbe vanificato a valle dalla sua natura di atto amministrativo consequenziale ad altro atto amministrativo collocantesi a monte, onde la anti-giuridicità del primo si atterrebbe a vizio derivato. Senonché, a sua volta, la anti-giuridicità del secondo lungi dal rivestire caratteri di autonomia scaturirebbe pari pari alla asserita illegittimità costituzionale della legge 6 agosto 1990, n. 223.

P. Q. M.

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone trasmettersi agli atti alla Corte costituzionale e sospendersi il giudizio in corso;*

Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, alle parti del giudizio medesimo, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pavullo, addì 19 giugno 1991

Il pretore: PADOVANI

Depositato in cancelleria oggi 19 giugno 1991

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

91C1048

N. 576

Ordinanza emessa il 23 maggio 1991 dal pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Verrastro Leonardo

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Esercizio del diritto di prova dell'imputato - Limitazione: assoluta necessità - Conseguente potere discrezionale del giudice - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità delle parti - Lesione dei principi della legge delega.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - Impossibilità per la parte civile di proporre nuove prove, salvo il caso che il giudice le ritenga necessarie al termine dell'acquisizione delle prove già ammesse - Irragionevolezza - Deteriore trattamento rispetto all'imputato - Limitazione del diritto di difesa - Lesione dei principi della legge delega.

(C.P.P. 1988, art. 519, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

Addì 23 maggio 1991 alle ore 14,05 nella pretura di Potenza davanti al pretore dott. Carlo Lepore con l'assistenza del sottoscritto ausiliario sig.ra Lucia Ciorciaro, che ai fini della documentazione a mezzo di stenotipia computerizzata si avvale dell'assistenza del sig. Rocco De Maria e della sig.na Anna Mancino, i quali prestano la loro attività, avendone fatto richiesta al consigliere pretore, a titolo gratuito e volontario, avendone interesse per ragioni di

dimostrazione del sistema e per esercizio, e con l'intervento del pubblico ministero dott.ssa Rosanna De Nictolis delegata dal procuratore della Repubblica, viene chiamato il procedimento penale a carico di: Verrastro Leonardo libero presente assistito e difeso dall'avvocato dott. Alessandro Singetta di fiducia.

Sono altresì presenti le seguenti altre parti: fatto l'appello delle persone offese, dei testimoni, si dà atto che sono tutti presenti ad eccezione di Mancuso Carmine.

Si dà atto che è presente la parte civile assistita dall'avv. Leonardo Serra.

Il pubblico ministero si oppone perchè il deposito delle liste si deve considerare tardivo in quanto la data massima va dalla prima data fissata per il dibattimento. Il riferimento è quello della prima udienza dibattimentale mentre rispetto alle necessità di prova derivanti da modifica dell'imputazione le richieste di prove possono essere formulate all'esito delle prove già ammesse.

Parte civile, insiste sulle mie richieste.

Difesa, faccio rilevare che l'imputato ha avuto cognizione della data in cui era stato fissato il dibattimento per il 7 marzo; successivamente per l'odierna udienza contemporaneamente il 3 aprile l'imputato è venuto a sapere che c'era stata questa modifica dell'imputazione che afferma di non aver ricevuto. È venuto a sapere la nuova data fissata per il dibattimento soltanto in data 3 aprile, quindi contestualmente gli sono stati notificati due decreti relativi all'udienza del 23 maggio e del 7 marzo per cui ritengo che il termine che io ho rispettato è quello previsto dal Codice e che sia perfettamente legittimo e quindi insisto sull'ammissione della prova testimoniale richiesta.

Il pretore rientra dalla camera di consiglio alle ore 16,20 e dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale. Chiuso alle ore 16,35.

IL PRETORE

Letti gli atti in camera di consiglio;

Premesso che il p.m. all'udienza dibattimentale del 27 dicembre 1990, dopo l'ammissione delle prove richieste dal p.m. e la declaratoria di inammissibilità di quelle richieste dalla p.c., ha provveduto ex art. 516 del c.p.p. alla modifica dell'imputazione con riferimento alla indicazione della data di commissione del fatto;

che a seguito di tale modifica e del conseguente rinvio del dibattimento, prima all'udienza del 7 marzo 1991 e poi all'udienza odierna, per la notifica del verbale all'imputato contumace, l'imputato stesso (cui la modifica dell'imputazione è stata notificata il 3 aprile 1991) nonché la parte civile hanno depositato liste testimoniali rispettivamente in data 20 maggio 1991 ed in data 8 febbraio 1991;

che ai fini della valutazione della ammissibilità di tali prove orali non sembra possa farsi riferimento alla disciplina degli articoli 468, primo comma, del c.p.p. e 567, secondo comma, del c.p.p.; essa infatti è predisposta per la ipotesi di ordinario svolgimento del dibattimento, mentre al caso di specie sembra applicabile la speciale disciplina degli artt. 516 seg. del c.p.p., riguardanti le ipotesi in cui il dibattimento risulti caratterizzato da nuove contestazioni, che ne alterino l'ordinario sviluppo;

che in proposito l'art. 519, secondo comma, del c.p.p. stabilisce che in ogni caso (e cioè anche quando non si avvale del termine a difesa) l'imputato può chiedere nuove prove a norma dell'art. 507 del c.p.p. senza menzionare analoga facoltà delle parti private;

che la disciplina in questione, indipendentemente da quanto si dirà a proposito della specifica posizione delle altre parti private, diverse dall'imputato, in linea generale sembra contrastare con la previsione del diritto alla difesa garantito in modo inviolabile dall'art. 24, secondo comma della Costituzione e con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3, primo comma della Costituzione, oltre che con l'art. 76 della Costituzione per violazione dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega. La situazione che infatti si determina, rispetto all'esercizio del diritto alla prova, indistintamente per tutte le parti nella ipotesi di nuove contestazioni, non è dissimile da quella che sorge a seguito della notifica del decreto di citazione. Anche la nuova contestazione infatti introducendo una modifica rilevante del fatto contestato in linea di principio delinea, come il decreto di citazione, il *thema decidendum* dell'accusa con gli stessi caratteri della novità, sicché non v'è ragione di non riconoscere a ciascuna delle parti del processo l'esercizio pieno del diritto alla prova rispetto agli elementi nuovi che vengono introdotti nel processo.

Invece a fronte di una contestazione accusatoria contenuta *ab initio* nel decreto di citazione tutte le parti private hanno la concreta possibilità di richiedere le prove funzionali alle rispettive esigenze difensive ed il giudice è tenuto ad ammetterle (ex art. 190, primo comma, e 495, primo comma del c.p.p.) in caso di verifica positiva dei soli parametri ivi indicati consistenti nella insussistenza di un divieto legislativo e nella non manifesta superfluità o irrilevanza.

Nel caso invece di nuove contestazioni la possibilità di richiesta di nuove prove ex art. 519, secondo comma del c.p.p. è limitata dal riferimento all'art. 507 del c.p.p., implicante non solo il requisito più restrittivo della assoluta necessità ai fini della ammissione, ma un potere discrezionale del giudice in applicazione di tale regola di giudizio.

Ed in tal modo si viene a compromettere gravemente la possibilità del concreto esercizio della difesa a fronte di nuove contestazioni che possono introdurre temi di accusa caratterizzati dagli estremi della assoluta novità. E ciò, pur riconoscendosi il principio della possibilità per il legislatore di connotare diversamente l'esercizio del diritto di difesa in relazione alle concrete situazioni, altera in modo inaccettabile la posizione di parità delle parti (direttiva 3 della legge delega) e viola il loro diritto ad ottenere l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, con l'unico limite della estraneità ed irrilevanza (direttiva 69 della legge delega) attribuendo al p.m. un potere esercitato in posizione di supremazia rispetto alle parti private a cui non corrisponde un adeguato loro diritto alla difesa. Sarebbe stata invece più rispondente ai parametri costituzionali ed ai principi della delega, che non considera altri limiti del diritto alla prova, una previsione della possibilità di richiesta di nuove prove non ancorata al riferimento all'art. 507 del c.p.p., che avrebbe consentito il pieno esplicarsi del diritto alla prova in ragione della regola generale desumibile dagli artt. 190, primo comma, e 495, primo comma, del c.p.p.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale si ravvisano per quanto riguarda la posizione delle altre parti private diverse dall'imputato, ed in particolare, ad essa riferendosi la fattispecie, della parte civile, cui non è riconosciuto analogo diritto di richiedere nuove prove a seguito delle nuove contestazioni.

Tale possibilità, esclusa dal testo dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. non può ricavarsi da altre disposizioni ed in particolare né dall'art. 493, terzo comma, del c.p.p. (che sembra far riferimento esclusivamente ad una impossibilità di tempestiva deduzione di carattere materiale, tanto che ne è richiesta la dimostrazione, previsione inutile e non necessaria ove la impossibilità di deduzione dovesse identificarsi con lo stesso fatto della contestazione nuova) né dell'art. 507 (sembrando che la espressa previsione del rinvio a tale norma contenuta nell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. per il solo imputato costituisca chiaro indice dell'intento del legislatore di considerare l'applicabilità dello stesso art. 507 del c.p.p. limitata allo svolgimento normale del dibattimento e di richiamare i suoi parametri per il solo imputato quando invece ricorrono nuove contestazioni).

Inoltre anche a ritenere l'applicazione di tali disposizioni, in favore della parte civile, la sua posizione sarebbe comunque deteriore rispetto a quella dell'imputato.

Per la prima infatti la possibilità di ammissione di una prova nuova sarebbe condizionata alla concreta dimostrazione di una reale impossibilità di anteriore deduzione, non richiesta invece dall'art. 519, secondo comma, del c.p.p. per l'imputato.

Correlativamente, mentre il rinvio dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. all'art. 507 del c.p.p. deve essere riferito esclusivamente al parametro della necessità delle prove nuove ai fini della decisione, e non alla indicazione del momento della richiesta ed ammissione delle stesse, con conseguente possibilità per l'imputato di richiedere immediatamente dopo la nuova contestazione le prove nuove, la previsione generale dell'art. 507 del c.p.p. costringerebbe la parte civile ad attendere che sia terminata l'acquisizione delle prove già ammesse prima di formulare le sue richieste di nuove prove. E ciò comporterebbe non solo la alterazione dell'ordine normale di assunzione delle prove ex art. 496 del c.p.p. e 150 delle disp. att. del c.p.p., (con conseguente possibilità che la nuova prova orale della p.c. debba svolgersi successivamente a quella dell'imputato ed all'eventuale esame delle parti) ma sul piano degli effetti sostanziali la possibilità addirittura che le prove preventivamente assunte determinino nel giudice, delineando un quadro probatorio completo anche nel senso della assoluzione, il convincimento della non assoluta necessità delle prove nuove richieste dalla parte civile, con conseguente rigetto delle relative richieste.

Tale limitazione del diritto di difesa della p.c. e disparità di trattamento rispetto all'imputato nel concreto atteggiarsi del diritto alla difesa oltre a contrastare con i già indicati parametri costituzionali non sembra sufficientemente e razionalmente giustificato dalla considerazione della sostanziale accessorietà della posizione della p.c. rispetto a quella dell'organo di accusa pubblica. La dipendenza della pretesa civilistica dell'esercizio dell'azione penale non impedisce infatti, ed anzi impone, il pieno riconoscimento del suo diritto alla prova quando esso debba solo necessariamente conformarsi alle determinazioni accusatorie del p.m.

La soluzione delle prospettate questioni appare chiaramente rilevante ai fini della decisione sull'ammissione delle prove richieste, dovendosi evidentemente preventivamente stabilire, ai fini della decisione sulla ammissione delle prove, in generale, se debba farsi utilizzazione del criterio di giudizio di cui agli artt. 190, primo comma, e 595, primo comma, del c.p.p. ovvero di quello più rigoroso e del potere discrezionale di cui all'art. 507, secondo comma, del c.p.p. e con riferimento alla posizione della parte civile se debba escludersi una sua legittimazione a richiedere nuove prove ai sensi dell'art. 519, secondo comma del c.p.p.

P. Q. M.

In riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 76 della Costituzione, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui ammette la richiesta di nuove prove esclusivamente «a norma dell'art. 507 del c.p.p.»;*

b) *dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui esclude il diritto della parte civile di richiedere, nuove prove a seguito di nuove contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 del c.p.p. prevedendo tale diritto per il solo imputato;*

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione delle prospettate questioni;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Potenza, addì 22 maggio 1991

Il pretore: LEPORE

91C1049

N. 577

*Ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Amadei Lerindo*

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi e pubbliche fognature - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedenti i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nella ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

All'udienza dibattimentale del 12 giugno 1991, nel procedimento penale n. 11901/90, a carico di Amadei Lerindo, nato a Baiso (Reggio Emilia) il 29 dicembre 1942 e residente a Reggio Emilia, in via Casello Veneri, 17, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con suc. mod., perché nella qualità di presidente (legale rappresentante) della società cooperativa a r.l. «Caseificio sociale di Villa Fogliano», insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività di allevamento del bestiame esercitata dai singoli soci sui terreni di rispettiva pertinenza e l'attività di produzione del latte conferito dai soci, costituente l'unico oggetto della distinta società cooperativa, effettuava uno scarico di reflui derivati dall'attività del caseificio in acque superficiali (fosso stradale) eccedente nei parametri dei solidi sedimentabili, Bod e Cod, nei limiti di accettabilità di cui alle tabelle C ed A allegate alla legge citata;

Accertato in Reggio Emilia il 19 luglio 1989;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura il dibattimento.

Nel procedimento penale di cui in epigrafe, all'udienza dibattimentale del 12 giugno 1991, il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione.

Il difensore dell'imputato si è rimesso a giustizia.

Secondo quanto sostenuto, il denunciato vizio di illegittimità costituzionale si configurerebbe, più specificamente, «... in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo (art. 1), delegando alle

regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, e nel prescritto rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge (c.i.r. art. 14, secondo comma, infine, della legge n. 319/1976 cit.).

«È evidente», sostiene il p.m., «che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come "piano" (norma sub-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689)».

«Vi è dunque», secondo il p.m., «una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale, essendovi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice "piano" (norma sub-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma, della Costituzione), che riserva alla Costituzione e a legge costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma, della Costituzione)». E ancora, sarebbe da riscontrare «... un'illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il piano (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perchè proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile». Si determinerebbe «... così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale». Ha rilevato, il p.m., che «.. in proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali, disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente (sentenze Corte costituzionale nn. 79/1977, n. 370/1989, 43 e 309 del 1990)». Conclusivamente, ha denunciato l'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale E.R. n. 42/1986 cit., per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione cit. — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittimità interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (c.f.r., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (c.f.r., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-bis della legge n. 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo comma, della legge cit.) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione).

Il processo in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta eccezione di legittimità costituzionale, dacché questo pretore ritiene che, nella specie, per il rinvio operato dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia da ravvisarsi non il contestato illecito penale, ma quello amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regionale Emilia-Romagna n. 42/1986, del quale si denuncia l'incostituzionalità.

Infatti, sulla base dei documenti prodotti in data odierna dallo stesso p.m., l'insediamento descritto nel campo di imputazione come produttivo presenta tutti i requisiti per essere classificato, contrariamente alla tesi principale dell'accusa, come civile a norma dell'art. 6, ultimo alinea, legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, con la modifica apportata alla stessa norma dall'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 13.

La proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la Regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanazione della norma della quale si eccipece l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al presidente del consiglio regionale Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, addì 12 giugno 1991

Il pretore: BASSARELLI

Il collaboratore di cancelleria: FALATO

91C1050

N. 578

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 settembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Teobaldi Andrea contro il Ministero della difesa

Impiego pubblico - Dipendenti militari dello Stato - Personale che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza - Attribuzione dello stipendio con il riconoscimento della intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento - Mancata previsione che al militare, che per l'effetto dell'applicazione della norma suddetta conseguiva uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianità nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere comunque attribuito lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo - Irrazionale discriminazione tra militari e violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della p.a.

[D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. a), convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432].
(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1949/1988 proposto da Teobaldi Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Lombardi ed elettivamente domiciliato in Firenze, presso la segreteria di questo t.a.r., contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Firenze è, per legge, domiciliato, per l'annullamento del decreto n. 556 del 3 febbraio 1984 del direttore di amministrazione del VII comando militare territoriale di Firenze, relativo al suo inquadramento economico ed al calcolo dell'anzianità pregressa ai sensi delle leggi nn. 312/1980 e 432/1981 e di tutti gli atti precedenti e successivi o connessi, e per la declaratoria del diritto a veder sanata la lesione stipendiale discendente dagli atti impugnati e la sperequazione economica con gli ufficiali di pari o inferiore grado, comunque di minore anzianità di servizio e transitati in s.p.e. dopo il ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per l'amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla difesa del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 23 gennaio 1991 il relatore, consigliere Maurizio Nicolosi;

Uditi, altresì, l'avv. Lombardi, per il ricorrente e l'avv. dello Stato G. Cortigiani, per l'amministrazione resistente;

RITENUTO IN FATTO

che che il ricorrente — già tenente di complemento dal 19 marzo 1979 e transitato con decorrenza 1° febbraio 1980 come ufficiale in s.p.e. (quale vincitore di concorso), retrocedendo al grado di sottotenente pur con la medesima misura del trattamento stipendiale già conseguito nel grado superiore — impugna con il ricorso di cui in epigrafe il provvedimento di inquadramento nel 6° livello effettuato dall'amministrazione della difesa in applicazione della legge n. 432/1981 (di conversione in legge del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283), nonché di riconoscimento della pregressa anzianità (compresa quella maturata in precedenza nel livello superiore con il grado di tenente cpl) nel medesimo;

che il nominato ufficiale ritiene lesivo e discriminatorio — rispetto al trattamento conseguito da altri ufficiali di pari grado, ma transitati in s.p.e. successivamente e/o con minore anzianità di servizio — tale inquadramento sostenendo in suo favore l'applicazione del disposto dell'art. 17 lett. *b*) (anziché lett. *a*), del d.-l. n. 283/1981, con l'attribuzione, quindi, del 7° livello ed il riconoscimento — nello stesso — di tutta l'anzianità pregressa;

che lo stesso ufficiale afferma che nell'interpretazione ed applicazione seguita dall'amministrazione il d.-l. n. 283/1981 citato contrasterebbe — *in parte qua* — con i fondamentali principi fissati negli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la tesi interpretativa proposta dal ricorrente in ordine all'applicabilità in suo favore del secondo comma, lett. *b*), dell'art. 17 del d.-l. n. 283/1981 citato, trova ostacolo nella tassatività del disposto della norma summenzionata che esclude la valutabilità di posizioni inferiori al 2° livello retributivo alla data del 1° febbraio 1981;

che però, delle questioni dedotte dal ricorrente in ordine alla norma in questione appare manifestamente infondata quella connessa all'art. 36 della Costituzione, posto che il parametro di riferimento della giusta retribuzione va collegato esclusivamente alle mansioni espletate nonché all'impiego temporale delle stesse e non all'anzianità nel servizio o nella qualifica, le quali possono semmai costituire presupposto per il conferimento delle stesse mansioni o di altre superiori alle quali connettere una diversa retribuzione;

che, altresì, appare manifestamente infondata la questione dedotta in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, posto che il diverso criterio di computo della qualifica e dell'anzianità, legato al distinto livello di collocamento occupato alla data del 1° febbraio 1981, trova fondamento in posizione di *status* non uguali né equiparabili fra loro, che impongono una determinazione razionale che tenga conto non solo delle distinte posizioni, ma altresì della corretta organizzazione degli uffici, con la giusta considerazione delle particolari attribuzioni, responsabilità e competenze dei singoli militari;

che tale circostanza, tuttavia, non è tale da fugare del tutto i dubbi di incostituzionalità dell'art. 17 del d.-l. summenzionato con riguardo al disposto del secondo comma, lett. *a*), in quanto la determinazione, per effetto della detta norma, dei nuovi stipendi del personale militare che si trovi alla data del 1° febbraio 1981 nel livello retributivo iniziale, non prevede ed anzi esclude indirettamente — con la soppressione del terzo comma dell'art. 138 della legge n. 312/1980 (operata dal secondo comma dell'art. 18 del d.-l. citato) — che al militare, che per effetto della determinazione del livello e della retribuzione spettante si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto al collega dello stesso grado avente però anzianità inferiore di grado e/o servizio, venga attribuito, comunque, lo stipendio di quest'ultimo;

che, pertanto, su tale norma va sollevata, d'ufficio, questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la rilevanza della questione appare indubitabile posto che la regolamentazione del nuovo trattamento giuridico ed economico del ricorrente trova la sua fonte normativa proprio nell'art. 17, secondo comma, lett. *a*), del d.-l. n. 283/1981 — come convertito con legge n. 432/1981 — per cui dello stesso deve, a giudizio del collegio, tenersi conto nella valutazione della legittimità o meno dello inquadramento e del relativo trattamento stipendiale fissato dall'amministrazione resistente per il ricorrente medesimo, con riguardo allo stato di servizio del predetto;

che, quanto all'aspetto della non manifesta infondatezza, il sospetto di incostituzionalità con l'art. 3 risiede nella circostanza che in tal modo la norma caladata finisce con il determinare irrazionalmente ed in modo discriminante per il personale militare che si trovi nel livello retributivo iniziale della carriera (come il ricorrente: giusta gli atti depositati dall'amministrazione) trattamenti economici inferiori, rispetto ad altri di pari grado ed anzianità o vieppiù di minore anzianità e/o transitati successivamente in s.p.e., non prevedendo illogicamente proprio quel meccanismo di allineamento prima garantito dall'art. 138, terzo comma, della legge n. 312/1980, il quale, se in sostanza superato per i militari collocati nel secondo livello retributivo od in altri a questo successivi della carriera di appartenenza, grazie al disposto del secondo comma, lett. *b*), e terzo comma, dell'art. 17 citato avrebbe una funzione essenziale di riequilibrio economico perequativo per il personale militare di livello iniziale;

che tale meccanismo di allineamento è stato, peraltro, successivamente ripristinato e con maggiore ampiezza con l'art. 1, settimo comma, del d.-l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito con legge 14 novembre 1987, n. 468), per cui appare ancor più irragionevole — relativamente all'art. 3 della carta fondamentale — l'operatività della censurata disposizione discriminatoria nel limitato periodo dell'esplicazione dei suoi effetti;

che il sospetto di incostituzionalità con l'art. 97 risiede nell'ineludibile incongruità della previsione normativa contestata con il parametro di buon andamento, posto che la determinazione del suevidenziato trattamento economico, oltre a dare luogo — in una struttura di rigida gerarchia come quella militare — ad inevitabili ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici e delle posizioni gerarchiche dei singoli militari interessati, confligge con la *ratio* delle norme di reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del ruolo speciale unico dell'esercito, in quanto ad un evidente criterio di selezione — quale quello previsto dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 — che impone a militari già ufficiali di complemento che hanno compiuto il servizio di prima nomina e che intendono acquisire una posizione di *status* migliore per la carriera militare, una procedura concorsuale volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste per il servizio permanente effettivo, contrappone nella nuova posizione acquisita (in aggravio all'inevitabile retrocessione nel grado di sottotenente per gli ufficiali di complemento già tenenti), un trattamento economico complessivo deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianità di grado e/o di servizio transitati in s.p.e. successivamente (come nel caso del ricorrente);

Ritenuto, pertanto, che per le considerazioni che precedono si rende necessaria la sospensione del giudizio con la rimessione della questione suindicata alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione e degli atti alla Corte costituzionale perchè si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, come convertito con legge n. 432/1981, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che al militare che per effetto dell'applicazione della norma suddetta consegua uno stipendio inferiore a quello spettante ad ufficiale in s.p.e. dello stesso grado con pari o minore anzianità nel grado o di servizio, ma transitato successivamente nel ruolo effettivo, debba essere attribuito comunque lo stipendio dell'ufficiale che lo segue nel ruolo;

Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, addì 23 gennaio 1991.

Il Presidente: BERRUTI

Il consigliere estensore: NICOLOSI

Il consigliere: POTENZA

91C1051

N. 579

Ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Guidugli Umberto e condominio di viale Stazione n. 136, Massa

Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai singoli condomini - Riscossione da parte dell'amministratore - Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata tutela privilegiata del credito condominiale rispetto agli altri crediti non fondati sui titoli elencati dall'art. 642, primo comma, del c.p.c. - Disparità di trattamento tra debitori.

[C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Esaminati gli atti emette la seguente ordinanza:

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 14 febbraio 1991 Iacopetti Giovanni, nella di lui qualità di amministratore del condominio di viale Stazione n. 13, Massa, chiedeva a questo giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo

ex art. 633 del c.p.c. e 63 del disp. att. al cod. civ., nei confronti del condomino Guidugli Umberto per la riscossione di quote di oneri condominiali non pagate ed ammontanti a L. 202.096.

Con decreto 15 febbraio 1991 questo giudice ingiungeva a Guidugli Umberto di pagare senza dilazione in favore dell'amministratore del condominio la somma richiesta.

Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione il debitore convenendo il ricorrente per l'udienza del 22 marzo 1991, prospettando diverse eccezioni e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della immediata esecutorietà del decreto opposto in quanto carenti i presupposti di cui all'art. 63 del disp. att. al cod. civ.

Con successiva memoria autorizzata depositata il 15 maggio 1991 l'opponente eccepiva anche l'incostituzionalità del detto art. 63 del disp. att. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

A sostegno di tale eccezione la parte opponente sostiene che il contrasto costituzionale discende, oltre che dalla stessa norma criticata, anche dalla disposizione contenuta nell'art. 1137 del cod. civ., per il quale il ricorso avverso la delibera non sospende la esecuzione del provvedimento.

Ad ogni eventuale opposizione del condomino, proposta sia con la forma della impugnazione della delibera assembleare, sia con la forma della opposizione ad ingiunzione, non conseguirebbe, quindi, alcuna pratica efficacia. Ciò significherebbe, a detta dell'opponente, una reintroduzione surrettizia del principio del *solve et repete*, di cui la Corte costituzionale aveva già fatto giustizia.

DIRITTO

Questo giudice ritiene, in punto di contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che la eccezione di illegittimità costituzionale sia manifestamente infondata.

In effetti il principio del *solve et repete* subordinava la possibilità per il debitore contribuente di far valere le proprie ragioni al previo pagamento di quanto richiesto.

Nel caso in esame, invece, la tutela giurisdizionale non è subordinata al pagamento di quanto deciso dall'assemblea dei condomini che ha approvato il piano di ripartizione delle spese.

D'altra parte nel nostro ordinamento sono numerose le ipotesi in cui provvedimenti ancora impugnabili sono esecutivi *ope legis*, come quello previsto dall'art. 63 delle disp. att. al cod. civ.; ipotesi tutte in cui il debitore può essere costretto a pagare quanto stabilito ancor prima di aver dato corso alla tutela dei propri diritti mediante la proposizione delle previste impugnative, oppure anche dopo la proposizione di tali rimedi. Basta pensare alle seguenti ipotesi: decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ex art. 642 del cod. proc. civ., sentenze del giudice conciliatore, sentenze emesse in primo grado in materia di lavoro, sentenze emesse in gradi di appello, sentenze emesse in materia di incidenti stradali.

Per quanto detto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 del disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata in quanto l'obbligo di pagare quanto stabilito dall'assemblea dei condomini non preclude affatto al condomino inadempiente di agire in giudizio per la tutela di diritti che si ritengono lesi.

Questo giudice ritiene invece di dover sollevare di ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 delle disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In effetti il citato art. 63 deve essere interpretato nel senso che il giudice è vincolato alla concessione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e ciò, presumibilmente, in conseguenza della efficacia probatoria privilegiata riconosciuta da tale norma al verbale dell'assemblea dei condomini in cui è stata approvata la ripartizione delle spese.

Per una migliore comprensione delle ragioni della censura sollevata tale norma deve essere considerata in relazione alla disciplina del normale procedimento monitorio per al quale la normativa concernente la immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo è quella prevista dall'art. 642, primo comma, del cod. proc. civ. (il secondo comma di detta disposizione, consentendo una valutazione discrezionale del giudice, è privo di interesse ai fini che ora interessano).

Per tale norma il giudice è vincolato alla emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ogni qualvolta a fondamento del ricorso vengono prospettati debiti derivanti da rapporti tassativamente elencati e risultanti da prove scritte fornite di particolare efficacia; la *ratio* di tale regola consiste nelle circostanze che i documenti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione hanno già, di per sè, l'efficacia di titoli esecutivi. Non altrettanto può dirsi invece per il verbale dell'assemblea dei condomini con cui si approva la ripartizione delle spese; invece l'art. 63 disp. att. al cod. civ. equipara, sostanzialmente, tale verbale ai titoli elencati nell'art. 642, primo comma, cod. proc. civ., e ciò senza che la scelta sia sorretta da una medesima *ratio* giustificativa.

Da ciò deriva una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; infatti al credito vantato dal condominio nei confronti di un condominio viene concessa una tutela privilegiata rispetto a qualsiasi altro credito non fondato sui titoli elencati al citato art. 642, primo comma, cod. proc. civ.; è ciò senza che sussista nessuna valida giustificazione che giustifichi tale scelta normativa.

Correlativamente ai condomini inadempienti viene riservato un trattamento più sfavorevole rispetto a quello applicato ad altre categorie di debitori e ciò, anche sotto questo punto di vista, senza che sussista un valido fondamento che possa giustificare tale deteriore trattamento.

P. Q. M.

Il giudice conciliatore di Massa:

- 1) *Conferma la sospensione della provvisoria esecutorietà concessa al decreto ingiuntivo opposto;*
- 2) *Dichiara manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. in relazione all'art. 24 della Costituzione, non sussistendo alcun contrasto con tale norma;*
- 3) *Sollewa di ufficio la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. al cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana;*
- 4) *Ritenuta la rilevanza di tale eccezione ai fini delle decisione sospende il presente giudizio;*
- 5) *Ordina la trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale acchè la stessa si pronunci in ordine alla eccezione sollevata al precedente punto tre;*
- 6) *Dispone che la cancelleria provveda alle comunicazioni e notificazioni prescritte dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 83.*

Massa, addì 2 luglio 1991

Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria oggi 3 luglio 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C1052

N. 580

Ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice conciliatore di Massa nel procedimento civile vertente tra Iori Guidugli Maria e condominio di viale Stazione n. 136, Massa

Condominio - Ripartizione delle spese condominiali approvata dall'assemblea - Contributi dovuti dai singoli condomini - Riscossione da parte dell'amministratore - Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante opposizione - Ingiustificata tutela privilegiata del credito condominiale rispetto agli altri crediti non fondati sui titoli elencati dall'art. 642, primo comma, del c.p.c. - Disparità di trattamento tra debitori.

[C.C. (disposizioni di attuazione del), art. 63].

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Esaminati gli atti emette la seguente ordinanza:

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 14 febbraio 1991 Iacopetti Giovanni, nella di lui qualità di amministratore del condominio di viale Stazione n. 13, Massa, chiedeva a questo giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 del c.p.c. e 63 del disp. att. al cod. civ., nei confronti del condomino Iori Guidugli Maria per la riscossione di quote di oneri condominiali non pagate ed ammontanti a L. 345.020.

Con decreto 15 febbraio 1991 questo giudice ingiungeva a Iori Guidugli Maria di pagare senza dilazione in favore dell'amministratore del condominio la somma richiesta.

Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione il debitore convenendo il ricorrente per l'udienza del 22 marzo 1991, prospettando diverse eccezioni e chiedendo, in via preliminare, la sospensione della immediata esecutorietà del decreto opposto in quanto carenti i presupposti di cui all'art. 63 delle disp. att. al cod. civ.

Con successiva memoria autorizzata depositata il 15 maggio 1991 l'opponente eccepiva anche l'incostituzionalità del detto art. 63 delle disp. att. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

A sostegno di tale eccezione la parte opponente sostiene che il contrasto costituzionale discende, oltre che dalla stessa norma criticata, anche dalla disposizione contenuta nell'art. 1137 del cod. civ., per il quale il ricorso avverso la delibera non sospende la esecuzione del provvedimento.

Ad ogni eventuale opposizione del condomino, proposta sia con la forma della impugnazione della delibera assembleare, sia con la forma della opposizione ad ingiunzione, non conseguirebbe, quindi, alcuna pratica efficacia. Ciò significherebbe, a detta dell'opponente, una reintroduzione surrettizia del principio del *solve et repete*, di cui la Corte costituzionale aveva già fatto giustizia.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 579/1991).

91C1053

N. 581

Ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal pretore di Atesa nel procedimento penale a carico di Porreca Nicola ed altri

Processo penale - Processo riunito a norma dell'art. 17 del c.p.p. - Richiesta del p.m. di ammissione di prova testimoniale a mezzo di alcuni degli imputati - Incompatibilità - Omessa previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza.

(C.P.P. 1988, art. 197).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decorrenza di citazione n. 593/1990 r.g.a.n.r. del 31 gennaio 1991, il procuratore della Repubblica di Lanciano ha rinviato a giudizio, dinnanzi al pretore di Atesa, Porreca Nicola, Porreca Maria, Sabatini Sebastiano, Porreca Mario Mercurio, Di Biase Angela Maria e Porreca Gabriella, imputati di reati (ingiurie, minacce, lesioni personali) in danno reciproco.

All'udienza dibattimentale del 15 maggio 1991 il p.m. chiedeva l'ammissione di prova testimoniale a mezzo di Porreca Mario, Di Biase Angela Maria, Porreca Maria e Porreca Nicola i quali nel processo (riunito a norma dell'art. 17, lett. c), del c.p.p.) rivestono tutti la qualità di imputati.

Questo giudice non può procedere alla separazione dei procedimenti, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di cui all'art. 18 del c.p.p. (A norma dell'art. 190 del c.p.p. possono essere escluse solo le prove vietate e quelle manifestamente superflue e sovrabbondanti).

Nel caso in esame: n. 1) la prova testimoniale richiesta non appare manifestamente sovrabbondante e superflua in quanto, pur avendo il p.m. chiesto anche l'esame di tutti gli imputati, la possibilità a costoro riconosciuta di non sottoporsi all'esame non esclude (anzi convince de) la rilevanza e la non superfluità della richiesta prova per testi; n. 2) la prova non è vietata, perché non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197 del c.p.p., il quale, pur ricalcando nella formulazione letterale la disciplina dell'art. 348, quinto comma, del c.p.p. 1930, nella sostanza se ne discosta per la diversa disciplina della connessione dettata dall'art. 12 del c.p.p. 1988 rispetto a quella dettata dall'art. 45 del c.p.p. 1930.

La prova quindi dovrebbe essere ammessa, con la conseguenza che nel medesimo processo riunito stessi soggetti verrebbero ad assumere contemporaneamente la qualità di imputati e quella di testimoni, qualità incompatibili fra di loro. Invero non si vede in qual modo possa essere rispettata la disciplina di cui all'art. 149 del d.lgs. 20 luglio 1988,

n. 271 (che prevede il divieto per il testimone di comunicare, prima di deporre, con le parti, i difensori, i consulenti, di assistere agli esami degli altri o essere comunque informato di ciò che si fa nell'aula di udienza) senza violare il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione) che consente all'imputato di assistere al dibattimento e di intervenire con dichiarazioni spontanee (art. 494 del c.p.p.) in ogni stato dello stesso.

Sembrirebbe quindi necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del d.lgs. n. 271/1989 in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non consente che il testimone, il quale nel processo riunito assuma anche la qualità di imputato, possa rimanere in aula di udienza.

Ritiene tuttavia questo giudice che la soluzione sopra prospettata (inaccettabile per la obiettiva inconciliabilità delle due posizioni in capo alla stessa persona nel medesimo processo) possa essere superata al rilievo che in effetti costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è l'art. 197 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa essere assunto come testimone l'imputato nel processo a norma dell'art. 17, lett. c), del c.p.p.

Invero «razionalmente» (per usare la stessa espressione della relazione al testo definitivo del c.p.p. per la introduzione, rispetto al progetto, di una ulteriore ipotesi di incompatibilità che riguarda la persona imputata di reato collegato a norma dell'art. 371, secondo comma, lett. b) (suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 250, del 20 ottobre 1988, pag. 181) non si comprende quale differenza vi sia tra l'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c), e l'imputato in processo connesso a norma dell'art. 12, lett. a), ult. parte (ipotesi di più persone che con condotte indipendenti hanno determinato l'evento) ovvero l'imputato in processo collegato per la prova.

La posizione processuale di tutti questi soggetti appare sostanzialmente uguale sicché un trattamento differenziato sotto il profilo della incompatibilità con l'ufficio di testimone risulta irrazionale e in violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 della Costituzione).

La prospettata questione è rilevante, non potendo questo pretore decidere in ordine alla ammissione della prova senza la sua soluzione, e non manifestamente infondata.

Solleva quindi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 197 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa essere assunto come testimone l'imputato nel processo riunito a norma dell'art. 17, lett. c), del c.p.p.;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Atessa, addì 22 giugno 1991

Il pretore: CASUCCI

91C1054

N. 582

Ordinanza emessa il 20 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Fici Salvatore

Processo penale - Giudizio immediato - Imputato detenuto - Richiesta di rito abbreviato - Mancata notifica al p.m. - Sopravvenuta decadenza per il rito alternativo - Conseguente inapplicabilità dei benefici connessi a tale giudizio - Lamentata impossibilità per l'imputato detenuto di provvedere alla notifica della propria richiesta - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati.

(C.P.P. 1988, artt. 123, primo comma, e 458, primo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 44).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Fici Salvatore, nato a Marsala (Trapani) l'8 settembre 1941, residente in Roma, via del Pellegrino Matteucci n. 41, sc. A, int. 6, attualmente detenuto c/o la casa circondariale «Regina Coeli» imputato del reato p. e p. dall'art. 73 d.P.R. n. 390/1990 per aver illecitamente detenuto 134 dosi medie giornaliere di eroina. In Roma il 7 maggio 1991;

Rilevato che in seguito a richiesta del p.m., questo g.i.p. ha pronunciato, il 1^o giugno 1991, decreto di giudizio immediato per quanto sopra, regolarmente notificato e comunicato a norma dell'art. 456 del c.p.p.;

che con dichiarazione resa al direttore della casa circondariale di «Regina Coeli» ai sensi dell'art. 123 del c.p.p., il Fici ha chiesto il giudizio abbreviato;

che detta richiesta non è stata notificata al p.m., ed è trascorso il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458 del c.p.p.;

OSSERVA

che questo g.i.p. dovrebbe perciò dichiarare inammissibile la richiesta del Fici, e dar corso al rinvio a giudizio immediato, privando in tal modo l'imputato di un rito alternativo, e della conseguente riduzione di pena.

Senonché, essendo il Fici detenuto, è evidente che egli non ha potuto curare la notificazione al p.m. della sua richiesta; e nessuna norma impone di provvedervi per equipollente, né al difensore, né al difensore né all'ufficio del g.i.p. (mediante comunicazione al p.m., come già si è provveduto per altri casi col nuovo testo dell'art. 299 del c.p.p.).

D'altra parte, né l'art. 123 del codice né l'art. 44 delle norme di attuazione risolvono il caso in questione, giacché impongono al direttore del carcere la comunicazione della dichiarazione del detenuto all'autorità competente (nella specie, a questo g.i.p. come in effetti è stato fatto) ma ovviamente non gli impongono la cura degli eventuali incombenti consequenziali, e, nella specie non prevedono alcuna comunicazione al p.m.

Ritiene il g.i.p. che questo complesso di norme (art. 458, primo comma, del c.p.p.; art. 123, primo comma, del c.p.c., art. 44 delle disp. att.), rendendo impossibile all'imputato detenuto l'esercizio efficace della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato (e di ottenere i connessi benefici), viola l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, perché in sostanza lo priva della possibilità di usufruire al meglio dei mezzi apprestati dall'ordinamento, al fine di subire le minori conseguenze negative possibili.

Viola detta disciplina anche l'art. 3, giacché determina una ingiustificabile disparità di trattamento fra l'imputato libero, che può attivarsi per espletare gli incombenti posti a suo carico dall'art. 458, e quello detenuto, al quale gli stessi incombenti sono posti a carico senza fornirgli alcuna possibilità di espletarli.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 458, primo comma, del c.p.p., 123, primo comma, del c.p.p., 44 del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271 (disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p.) nella parte in cui non prevedono i mezzi con i quali l'imputato detenuto possa provvedere alla notificazione al p.m. della propria richiesta di giudizio abbreviato, per violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il giudice: MAISTO

91C1055

N. 583

Ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Vercelli nel procedimento penale a carico di Dean Marina ed altro

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Possibilità di proroga solo se richiesta prima della scadenza - Inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale scadenza - Lamentata previsione della facoltatività dell'avocazione del p.g. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, 407, terzo comma, e 553).

(Cost., art. 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla richiesta di incidente probatorio e contestuale richiesta di proroga termini per il compimento delle indagini preliminari avanzata dal p.m. nell'ambito del procedimento sopra indicato (procedimento a carico di De Paoli Emilio e Dean Marina per il reato di cui agli artt. 590 e 583/1 del c.p. in danno di Prandi Angelo Giuseppe; richiesta del p.m. tesa

all'espletamento, nelle forme dell'incidente probatorio, di perizia tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che aveva dato causa alle lesioni);

Rilevato che il procedimento in questione risulta iscritto nel registro notizie di reato (con la conseguente iscrizione del nome delle persone alle quali è attribuito il reato dopo che inizialmente il procedimento era stato iscritto a carico di ignoti in data 17 luglio 1990) in data 15 ottobre 1990, mentre la querela risulta presentata il 13 ottobre 1990, e che pertanto, non essendo stata richiesta alcuna proroga, il termine per il compimento delle indagini preliminari risulta scaduto in data 13 aprile 1991;

Rilevato che il p.m., in data 1° giugno 1991, informava il procuratore generale della situazione sopra descritta in relazione alla intervenuta scadenza dei termini e in funzione dell'esercizio da parte del p.g. del potere di avocazione — 412 del c.p.p. — prospettando inoltre la propria intenzione di «sollevare questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 406, 407 e 553 per violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale»;

Rilevato che con missiva del 5 giugno 1991 il procuratore generale comunicava che non intendeva esercitare il potere di avocazione ex art. 412 del c.p.p., ed esprimeva, inoltre, il proprio parere circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.m.;

Rilevato che il p.m. faceva pervenire, unitamente alla richiesta di incidente probatorio e di proroga termini, una nota in cui argomentava:

a) circa la necessità, al fine di decidere sulle richieste avanzate, che il g.i.p. valuti se sia in suo potere concedere proroga dei termini ove questi siano già scaduti prima che il p.m. abbia avanzato la corrispondente richiesta;

b) circa la correttezza di una interpretazione del dato normativo per cui, una volta scaduti i termini per le indagini preliminari senza che vi sia stata richiesta di proroga, il p.m. non possa più chiedere e/o ottenere alcuna proroga, a pena della inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti;

c) circa gli elementi di fatto che avevano comportato il decorso dei termini e che ora vanno a giustificare una richiesta di incidente probatorio e la conseguente necessità di proroga dei termini;

d) circa la incostituzionalità della disciplina di cui agli artt. 406 e 407 del c.p.p. in riferimento all'art. 112 della Costituzione; disciplina che: costituirebbe un «ostacolo di tipo processuale insormontabile» all'esercizio dell'azione penale; mentre il disposto di cui all'art. 412, non configurando un'avocazione obbligatoria da parte del p.g. ed assegnando comunque ad esso un termine di soli trenta giorni per il compimento delle «indispensabili» indagini, non varrebbe a ricondurre il meccanismo normativo dei termini nell'ambito della compatibilità costituzionale;

OSSERVA

In punto rilevanza.

La richiesta di incidente probatorio avanzata dal p.m. risulta, nel merito, fondata e meritevole di accoglimento ai sensi degli artt. 392/2 e 551 del c.p.p.: in mancanza di una esauriente ricostruzione della dinamica del sinistro non pare possibile che il p.m. possa emettere decreto di citazione a giudizio, in quanto la attuale situazione probatoria (contrassegnata dalla mancanza di testimoni dell'accaduto a parte i due indagati e la p.o., dalla non effettuazione del sequestro probatorio sui mezzi coinvolti e da una obiettiva complessità dell'incidente) non consente una esatta focalizzazione di responsabilità penali; inoltre la ricordata complessità dell'incidente — nel quale furono coinvolti due autotreni ed una vettura — implica che la perizia volta ad accertarne la dinamica, ben potrebbe comportare, ove disposta in dibattimento, una sospensione dello stesso superiore ai sessanta giorni.

Peraltro all'accoglimento, ritenuto doveroso, della richiesta di incidente probatorio si frappone quale ostacolo insormontabile la disciplina normativa dei termini per il compimento delle indagini preliminari.

Infatti, nel caso di specie, il termine previsto dagli artt. 553 e 405 del c.p.p. risulta scaduto in data 13 aprile 1991 (a norma dell'art. 405/3, poiché la querela è pervenuta al p.m. il 13 ottobre 1991) ed il p.m. ha richiesto la proroga del termine — art. 406 del c.p.p. — contestualmente alla richiesta di incidente probatorio, e cioè successivamente alla scadenza del 13 aprile 1991 (richiesta in data 13 maggio 1991 depositata presso questo ufficio il 7 giugno 1991).

Il dato normativo offerto dagli artt. 406/1 e 407/3 (applicabili al procedimento pretorile ex art. 553 del c.p.p.) configura un rigido sistema di scadenze temporali per cui non pare consentito che una volta scaduto il termine per il compimento delle indagini preliminari il p.m. possa richiedere — ed il g.i.p. possa concedere — una proroga di detto termine: il tenore letterale del primo comma dell'art. 406 è estremamente chiaro nel precisare che la proroga può essere concessa «prima della scadenza», (e lo stesso secondo comma ribadisce che anche le ulteriori eventuali proroghe

possono essere concesse «prima della scadenza del termine prorogato»), mentre l'ultimo comma dell'art. 407 sanziona drasticamente e senza eccezioni con la severa comminatoria della inutilizzabilità (cfr. artt. 191/2 e 606/1-c del c.p.p.) gli atti di indagini preliminari compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 405 o di quello eventualmente prorogato; (d'altra parte ammettere la possibilità di una «proroga tardiva» sia con effetti *ex tunc* — e dunque con «sanatoria» degli atti compiuti nel periodo intermedio — che con efficacia *ex nunc* — con conseguente «riapertura» dei termini, significherebbe nel primo caso aperto contrasto e nel secondo elusione della espressa previsione di cui al terzo comma dell'art. 407 e comunque dell'intero sistema dei termini e delle proroghe degli stessi come delineato negli artt. 405 e segg. del c.p.p.); ... Dunque la proroga del termine delle indagini preliminari richiesta dal p.m. contestualmente alla richiesta di incidente probatorio non è concedibile, né, ovviamente può respingersi la richiesta di proroga e ammettersi l'incidente probatorio, poiché in tal modo si disporrebbe procedersi al compimento di atti sanzionati da inutilizzabilità «rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento» (art. 191/2 del c.p.p.), e quindi, certamente, rilevabile anche *ex ante* e non solo *ex post*: così questo giudice, nel decidere sulle richieste del p.m., si trova a dover respingere la richiesta di proroga dei termini in forza del disposto degli artt. 405/2 e 3 e 406/1 del c.p.p. (richiamati dall'art. 553, che peraltro prevede in ogni caso che si decida senza il rispetto della procedura di cui all'art. 406/5 del c.p.p.); e a respingere la richiesta di incidente probatorio in applicazione del terzo comma dell'art. 407 del c.p.p.

Le norme ora indicate sono così senz'altro «rilevanti», non potendo da esse prescindere per le determinazioni che questo giudice è chiamato ad assumere.

In punto non manifesta infondatezza.

Il disposto degli artt. 405/2, 406/1 e 407/3, che prevedono rispettivamente un termine di sei mesi per il compimento delle indagini preliminari, la concedibilità di una proroga di detto termine solo «prima della scadenza» dello stesso, la radicale inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine — originario o prorogato —, non pare compatibile con il principio della obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione.

Il principio di obbligatorietà dell'azione penale — «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale» (C.c. n. 88/1991) —, considerati i margini «fisiologici» ed ineliminabili insiti nel concreto atteggiarsi del suo esercizio, postula (oltre alla «immunità» del p.m. da interferenze esterne) l'esistenza di adeguati meccanismi volti a controllare ed eventualmente contrastare l'inerzia del p.m.

La centralità di una verifica sulla efficacia, efficienza ed adeguatezza di tali meccanismi di controllo e di contrasto nella valutazione circa la conformità di determinati istituti giuridici al precetto costituzionale di cui all'art. 112 della Costituzione è stata recentemente ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88/1991 (che si è soffermata sulla stretta interconnessione tra la problematica della archiviazione — e dei controlli giurisdizionali sulla stessa — e la effettiva e sostanziale attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale).

Ora: se la presenza della norma di cui all'art. 112 della Costituzione è tale da esigere un «... controllo del giudice sulla attività omissiva del p.m., si da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale» (così C.c. n. 88/1991) può davvero ritenersi compatibile con la norma costituzionale un meccanismo normativo che, ponendo rigidi limiti alla attività del p.m., fa conseguire «automaticamente» alla inerzia dello stesso p.m. (nel non completare le indagini nei termini di cui all'art. 405 e nel non chiedere la proroga *ex art.* 406) la impossibilità di ogni attività di controllo, impulso, contrasto da parte del giudice, il quale, a fronte di quella inerzia, non può disporre (o autorizzare) che le indagini proseguano, né può accogliere (come nel caso di specie) tardive richieste di proroga del termine per il compimento delle indagini e/o tardive richieste di incidente probatorio?

E la sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 407 del c.p.p. finisce per comportare (vien quasi da dire «paradossalmente») una sorta di «inerzia obbligata» per il p.m., il quale, trascorsi inutilmente i termini di cui agli artt. 405 e 406 del c.p.p. (vuoi per scarsa solerzia da parte del p.m., vuoi per il suo carico di lavoro, o per ogni altro possibile motivo) si trova «automaticamente» (e senza necessità, ad es., del previo vaglio di un apposita richiesta della persona sottoposta ad indagine) nella singolare situazione di non poter più svolgere attività di indagine che siano «utilizzabili», di non poter chiedere al giudice di poterle svolgere, di non poter essere obbligato dal giudice ad effettuarle (può confrontarsi su quest'ultimo punto la specifica questione di legittimità costituzionale sollevata dal g.i.p. pretura di Livorno, *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1991, n. 23).

L'inazione iniziale del p.m., la sua «attività omissiva» non solo non è soggetta a sistemi efficaci di controllo e contrasto, ma viene addirittura «cristallizzata e perpetuata» e resa immune da qualsiasi interferenza che non sia la mera facoltà di avocazione da parte del procuratore generale: il dubbio sulla legittimità costituzionale di un tale sistema nei confronti dell'art. 112 della Costituzione non può che apparire non manifestamente infondato.

(E ben possono essere richiamate le considerazioni svolte nel presente procedimento dal p.m. circa il rischio che la disciplina dei termini per il compimento delle indagini preliminari finisca per «sovrapporsi» a quella sostanziale della prescrizione, legando la completezza delle indagini e la possibilità di esercitare il dovere di cui all'art. 112 della Costituzione (e quindi l'esigenza di soddisfare adeguatamente la pretesa punitiva statale e le legittime aspettative della persona offesa) al mero decorso di un termine assai breve — anche sei mesi e un giorno — senza che il p.m. si sia attivato a chiedere la proroga o abbia assunto comunque le proprie determinazioni, termine del tutto svincolato dalla tipologia del reato e il cui rispetto è rimesso integralmente alla maggiore o minore operosità e diligenza del p.m., e a qualsiasi altro motivo — carico di lavoro, complessità delle indagini, disponibilità di personale di polizia giudiziaria ... — che su quella operosità e diligenza vada ad incidere).

Né, sembra, possono portare ad una diversa conclusione circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, due ulteriori ordini di argomentazioni.

Il primo concerne la avocazione di cui all'art. 412 del c.p.p.: in effetti, come emerge dalla relazione al progetto preliminare del c.p.p., il legislatore si è posto, il problema, cui si è accennato «... della tutela degli interessi pubblici e privati di fronte all'inerzia della accusa» e ha predisposto il meccanismo della avocazione con l'intento di evitare che «... il decorso del termine possa configurarsi come una vera e propria decadenza dall'azione penale ...» e di assicurare comunque alle indagini il loro «epilogo naturale» (cfr. Relazione, titolo VII).

Ora: il disposto di cui all'art. 412 del c.p.p. non pare tale da soddisfare le intenzioni espresse nella Relazione né da dissipare i dubbi di costituzionalità della disciplina dei termini per il compimento delle indagini preliminari: infatti, come pure sostenuto nel caso di specie dal p.m., l'art. 412 non prevede una avocazione obbligatoria per il procuratore generale, la mancanza di un termine per l'esercizio del potere di avocazione, la previsione di un decreto «motivato» (se l'avocazione conseguisse «automaticamente» alla scadenza del termine, iniziale o prorogato, per il compimento delle indagini non occorrerebbe evidentemente alcuna motivazione), e anche le disposizioni di cui all'art. 413 del c.p.p. (che senso avrebbe una richiesta di avocazione dell'«indagato» o della «persona offesa» ove il primo comma dell'art. 412 prevedesse una avocazione obbligatoria?) e 127 delle att. del c.p.p. (norma introdotta, come può leggersi nei lavori preparatori — osservazioni del Governo — «ai fini dell'esercizio del potere di avocazione», potere non obbligo), tutto ciò fa propendere per ritenere che l'avocazione di cui all'art. 412 del c.p.p. sia soltanto «facoltativa».

Peraltro nel presente procedimento tale interpretazione, come si accennava in premessa, è stata adottata dallo stesso procuratore generale, che, notiziato della intervenuta scadenza dei termini, comunicava al p.m. la sua intenzione di non esercitare il potere di avocazione (manifestando contestualmente l'opinione di una non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che il p.m. intendeva proporre e che in effetti ha proposto).

Pare così evidente come la mancata previsione della obbligatorietà della avocazione nei casi di «inerzia» del p.m. il quale non abbia, nei termini previsti dalla legge o prorogati dal giudice, esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, lascia del tutto inalterati i problemi di compatibilità costituzionale del sistema di cui agli artt. 405, 406 e 407 del c.p.p. come poco sopra evidenziati, essendo rimesso alla mera «facoltà» del procuratore generale porvi rimedio, esercitando il potere di avocazione, senza che al riguardo possa interferire alcun organo giurisdizionale (cfr. anche le argomentazioni formulate nella sentenza n. 445/1990 della Corte costituzionale relativamente alla incostituzionalità dell'art. 157 delle att. del c.p.p.). Rimedio, peraltro, anch'esso soggetto ad un rigido e esiguo termine — trenta giorni — tale da far dubitare anche sotto questo aspetto della sua adeguatezza (nel caso di specie, anche ove vi fosse stata avocazione, la perizia richiesta nelle forme dell'incidente probatorio a causa della sua complessità tale da poter necessitare di oltre sessanta giorni per il suo compimento — art. 392/2 — si sarebbe dovuta esaurire in ... trenta giorni?).

Né sembra tale da poter dissipare i dubbi sulla costituzionalità della disciplina di cui agli artt. 405, 406 e 407 la considerazione, sorretta da un notevole «sforzo interpretativo», secondo cui al p.m. non sarebbe comunque «vietato» svolgere ulteriori attività di indagine pur scaduto il termine previsto dall'art. 405 del c.p.p. o prorogato dal giudice (cfr. art. 430 del c.p.p.), gli sarebbe precluso in tali casi chiedere l'archiviazione o emettere decreto di citazione a giudizio (mancando una specifica previsione di «decadenza» in tal senso, — pur in presenza del chiaro disposto di cui agli artt. 405/2 e 408 del c.p.p. —), mentre le attività investigative svolte sarebbero sì «inutilizzabili» ai sensi dell'art. 407/3 del c.p.p. ma potrebbero ugualmente fornire un supporto per le determinazioni del p.m. in ordine alle prove di cui chiedere la ammissione in dibattimento.

Ora, pur volendo prescindere dalla constatazione che la «inutilizzabilità» di cui all'art. 407/3 del c.p.p. è svincolata da qualsiasi riferimento a determinate fasi del procedimento e parrebbe dunque avere una efficacia quanto più generale possibile (cfr. invece l'art. 360/5 e 403 del c.p.p.), non può non rilevarsi la «tortuosità» e la «irragionevolezza» di tale

soluzione sotto più di un profilo, anzitutto pare in aperto contrasto con il sistema delle cadenze temporali impresse alle indagini preliminari dagli artt. 405 e segg. del c.p.p. immaginare che il p.m., una volta scaduti i termini stabiliti dalla legge o, prorogati, possa ugualmente (meglio: debba) svolgere attività investigativa al fine di decidere se richiedere la archiviazione o esercitare l'azione penale, pur con il limite della «inutilizzabilità» degli atti compiuti; (è principio generale — cfr. ad es. art. 326 del c.p.p. — che le investigazioni del p.m. sono volte a supportare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e non certo — di regola — a raccogliere prove direttamente utilizzabili a dibattimento, e dunque avrebbe poco senso ritenere che il complesso sistema di cui agli artt. 405 seg. ponga dei limiti temporali al compimento delle indagini preliminari, trascorsi i quali... rimarrebbe comunque valido il principio generale circa le finalità ed efficacia delle indagini stesse — con la sola caducazione delle eccezioni a tale principio —).

E comunque, può pretendersi che in presenza del tassativo e drastico disposto di cui al terzo comma dell'art. 407 del c.p.p. il p.m. svolga (abbia l'obbligo di svolgere) ugualmente attività investigative «inutilizzabili» (e dunque, ad es., inidonee anche a supportare sentenze all'esito di eventuali riti alternativi o a consentire contestazioni all'esame dibattimentale di testi)? Possono ritenersi «complete» le indagini in tal modo svolte e in tal modo «sanzionate»? E se sorge la necessità (è proprio il caso del presente procedimento) di un incidente probatorio — o di un accertamento tecnico non ripetibile, art. 360 del c.p.p. — che senso avrebbe la loro effettuazione, pur ritenuta necessaria, imprescindibile e urgente, conoscendo *ex ante* che si tratta di atti colpiti da inutilizzabilità?

Certo il p.m. potrebbe svolgere le «attività integrative» di cui all'art. 430 del c.p.p. (indagini comunque, si badi, di assai limitata latitudine) una volta esercitata l'azione penale, (ove si ritenga possibile un tale esercizio pur essendo già scaduti i termini: cfr. però l'art. 405/2 del c.p.p.), ma quale coerenza e ragionevolezza si potrebbe ravvisare in una soluzione che per consentire al p.m. di svolgere le indagini ritenute opportune e necessarie per assumere le proprie determinazioni in una situazione ancora non compiutamente focalizzata circa la fondatezza della notizia di reato, lo costringa... ad esercitare l'azione penale? (determinando così l'assunzione — anticipata e non ancora supportata e giustificata da indagini esauritive — della qualità di imputato da parte dell'«indagato» con tutte le conseguenze per lo stesso pregiudizievoli).

Tale opzione parrebbe contraddittoria con l'esigenza di completezza delle indagini, (cui anche poco sopra si faceva riferimento) la quale «... funga da argine contro eventuali prassi di esercizio "apparente" dell'azione penale, che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbe in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale», completezza che risulta così interconnessa da una parte al rispetto sostanziale del disposto di cui all'art. 112 della Costituzione, dall'altra alla esigenza di esercitare l'azione penale solo ove il p.m. verifichi la mancanza dei presupposti che rendono doverosa la archiviazione — art. 50 del c.p.p. — (cfr. Corte costituzionale n. 88/1991).

Non pare, così, che via sino soluzioni interpretative che consentano di superare la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità nei riguardi dell'art. 112 della Costituzione del disposto degli artt. 405/2, 406/1 e 407/3 del c.p.p., richiamato dall'art. 553 del c.p.p., norme dell'applicazione delle quali questo giudice non può prescindere (e alle quali soltanto è limitata la questione sollevata, pur nella consapevolezza che problemi del tutto analoghi vengono posti da altre norme del titolo VIII del Libro quinto del c.p.p.).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo comma, 406, primo comma, e 407, terzo comma, come richiamati dall'art. 553 del c.p.p., in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al p.m., a Dean Marina (presso il domiciliatario avv. G. Ugliengo, Biella), al difensore della stessa (avv. Ugliengo), a De Paoli Emilio e al suo difensore (avv. R. Scheda), a Prandi Angelo Giuseppe, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vercelli, addì 4 luglio 1991

Il giudice: MONTI

Il cancelliere: PETTINICCHIO

N. 584

Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Petrucci Marco

Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 25, 76 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato, in fatto, che: a seguito di richiesta del p.m. di rinvio a giudizio di Petrucci Marco in ordine al reato di cui agli artt. 71 e 74, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (allora vigente) fu disposta l'udienza preliminare del 5 novembre 1990 nel corso della quale il difensore del Petrucci chiese di potersi avvalere del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438 e segg. del c.p.p.:

Lo scrivente, ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti (art. 440, primo comma, del c.p.p.), rigettò la richiesta e, successivamente, con decreto contestuale, dispose il rinvio al giudizio del Petrucci innanzi al tribunale di Roma; il collegio, con ordinanza del 24 gennaio 1991, dichiarò la nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, per mancanza di valida motivazione e, per conseguenza (sempre secondo il tribunale), la nullità del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio del Petrucci rimettendo gli atti al giudice dell'udienza preliminare;

Lo scrivente, ritenuto di trovarsi in presenza di una decisione abnorme per violazione patente e flagrante dei principi generali del diritto, rimise la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto (improprio) di competenza che si era determinato;

La Corte di cassazione, con sentenza del 30 aprile 1991, ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p.;

Ritenuto, in diritto, che: l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. deve essere esaminato sotto il profilo costituzionale per accertare se sia conforme o meno ai principi della Carta costituzionale;

Ad avviso dello scrivente tre sono i motivi che fanno ritenere contrario alla Costituzione la norma in questione: a) violazione della legge di delega, b) violazione dell'art. 25 della Costituzione, c) violazione dell'art. 101, primo capoverso, della Costituzione:

A) la direttiva n. 15 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione alla disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza non prevede alcuna statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, ritenendo ovviamente, il legislatore, che in ipotesi del genere si applicassero i principi generali del diritto cioè che in presenza di situazioni derivate da provvedimenti abnormi o da palese nullità per violazione dei suddetti principi, il giudice dell'udienza preliminare, in assenza di previsione d'impugnativa da parte del p.m., potesse eccipire la questione innanzi alla Corte di cassazione supremo giudice della legalità.

Il legislatore delegato, invece, dando preminenza all'interesse di una sollecita definizione del processo, in assenza di qualsivoglia direttiva o previsione del legislatore delegante in tal senso, ha preferito privilegiare tale interesse (sollecita definizione) a quella del giudice a non essere vincolato alla definizione di altro giudice (v. relazione ministeriale al progetto preliminare p. I, libro I, capo V, capo settimo e seg.) in violazione della prima parte della direttiva 15 che prevede l'attribuzione, ad ogni parte, del potere di denunciare il conflitto proprio o improprio che sia.

In conclusione, il divieto al giudice dell'udienza preliminare di denunciare conflitti col giudice del dibattimento non solo non è previsto dalla norma delegante, ma è in contrasto con la stessa: viola quindi l'art. 76 della Costituzione con tutte le conseguenze del caso;

B) nel caso di specie, l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola anche il principio del giudice naturale: infatti, in presenza di un provvedimento abnorme o, quantomeno, affetto da palese nullità assoluta, non essendo possibile elevare il conflitto (improprio) di competenza, l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale (giudice del dibattimento) in violazione dell'art. 25 della Costituzione in virtù di un principio «di fretteolosità» (ci si scusa per la terminologia non giuridica) che non ha, non può avere e, si spera, non avrà mai ingresso nel nostro sistema giuridico;

C) infine l'art. 28, seconda comma, parte seconda, nel c.p.p. viola il principio della sottoposizione del giudice solo alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione): impedendo l'elevazione di un eventuale conflitto di competenze costringe il giudice dell'udienza preliminare a sottostare alla decisione di altro giudice in palese violazione del dettato costituzionale. Nel caso di specie, infatti il g.u.p. dovrà dar corso a un giudizio abbreviato, *rebus sic stantibus*, in aperta violazione con la precedente ordinanza di rigetto.

Ad abundantiam, valga anche una considerazione metagiuridica: la norma in questione impedisce l'intervento della Corte regolatrice in tutti quei casi che sorgono dalla diversa interpretazione di una stessa norma di legge ad opera del tribunale e del g.u.p., intervento tanto più necessario tenuto conto delle novità introdotte dal codice vigente.

Ritenuto, pertanto, di non poter proseguire nel giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, seconda parte, in relazione agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, e la comunicazione della stessa ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 28 giugno 1991

Il giudice: CAPPIELLO

91C1057

N. 585

Ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Samir Mohamed

Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, seconda parte).

(Cost., artt. 25, 76 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

RILEVATO IN FATTO

che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio di Samir Mahamed in ordine ai reati di rissa aggravata (art. 588, secondo comma, del c.p.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 583 e 585 del c.p.) fu disposta l'udienza preliminare del 6 maggio 1991;

L'avviso con la richiesta di rinvio a giudizio fu notificata dalla p.g. al medesimo Samir;

Il susseguente decreto che dispose il giudizio dovette essere notificato all'imputato, non comparso, al medesimo recapito (ufficio stranieri della questura di Roma) dove aveva l'obbligo di presentarsi, unico luogo dove poteva essere reperito in quanto senza fissa dimora; il decreto non poté essere notificato perché, nel frattempo, lo straniero era stato espulso; il tribunale penale di Roma, sezione settima, ha dichiarato la nullità del decreto per omessa notificazione all'imputato per «irrituale applicazione del codice»;

RITENUTO IN DIRITTO

A) La nullità della notificazione non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio trattandosi di atti e attività diversi.

B) Ciò è tanto vero che l'art. 143 delle norme di attuazione prevede testualmente che «in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente».

C) L'udienza preliminare e il conseguente decreto, sono del tutto validi in quanto l'avviso dell'udienza, con la relativa richiesta di rinvio a giudizio, sono stati notificati personalmente all'imputato (v. relata di notifica della p.g.) che, in questo modo, essendo senza fissa dimora, è stato messo in grado di presenziare all'udienza preliminare.

D) Che, quindi, non si è trattato di domicilio dichiarato o eletto o irrituale, bensì di recapito (art. 157, secondo comma, del c.p.p.), luogo previsto dal legislatore, luogo dove l'imputato aveva l'obbligo di presentarsi in ottemperanza di un provvedimento coercitivo e quindi di un luogo dove era effettivamente reperibile (come infatti è stato).

E) Non è possibile elevare conflitto di competenza stante il divieto di cui all'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p., ribadito dalla Corte di cassazione (sezione prima) con sentenza n. 2053 del 30 aprile 1991.

Ritenuto che l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. deve essere esaminato sotto il profilo costituzionale per accertare se sia conforme o meno ai principi della Carta costituzionale.

Ad avviso dello scrivente tre sono i motivi che fanno ritenere contrario alla Costituzione la norma in questione:

- a) violazione della legge di delega;
- b) violazione dell'art. 25 della Costituzione;
- c) violazione dell'art. 101, primo capoverso, della Costituzione.

A) La direttiva n. 15 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione alla disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza non prevede alcuna statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, ritenendo, ovviamente, il legislatore, che in ipotesi del genere si applicassero i principi generali del diritto e cioè che in presenza di situazioni derivate da provvedimenti abnormi o da palesi nullità per violazione dei suddetti principi, il giudice dell'udienza preliminare, in assenza di previsione d'impugnativa da parte del p.m., potesse eccipere la questione innanzi alla Corte di cassazione supremo giudice della legalità.

Il legislatore delegato, invece, dando preminenza all'interesse di una sollecita definizione del processo, in assenza di qualsivoglia direttiva o previsione del legislatore delegante in tal senso, ha preferito privilegiare tale interesse (sollecita definizione) a quella del giudice a non essere vincolato alla definizione di altro giudice (v. relazione ministeriale al progetto preliminare p. I, libro I, titolo I, capo V, capo 7° e sgt.) in violazione della prima parte della direttiva 15 che prevede l'attribuzione, ad ogni parte, del potere di denunciare il conflitto proprio o improprio che sia.

In conclusione, il divieto al giudice dell'udienza preliminare di denunciare conflitti col giudice del dibattimento non solo non è previsto dalla norma delegante, ma è in contrasto con la stessa: viola quindi l'art. 76 della Costituzione con tutte le conseguenze del caso.

B) Nel caso di specie, l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola anche il principio del giudice naturale: infatti, in presenza di un provvedimento abnorme o, quantomeno, affetto da palese nullità assoluta, non essendo possibile elevare il conflitto (improprio) di competenza, l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale (giudice del dibattimento) in violazione dell'art. 25 della Costituzione in virtù del principio «di frettilosità» (ci si scusa per la terminologia non giuridica) che non ha, non può avere e, si spera, non avrà mai ingresso nel nostro sistema giuridico.

C) Infine l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola il principio della sottoposizione del giudice solo alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione): impedendo l'elevazione di un eventuale conflitto di competenze costringe il giudice dell'udienza preliminare a sottostare alla decisione di altro giudice in palese violazione del dettato costituzionale. Nel caso di specie, infatti il g.u.p. dovrà dar corso ad altra udienza preliminare, *rebus sic stantibus*, in palese violazione di legge.

Ad abundantiam, valga anche una considerazione metagiuridica: la norma in questione impedisce l'intervento della Corte regolatrice in tutti quei casi che sorgono dalla diversa interpretazione di una stessa norma di legge ad opera del tribunale e del g.i.p., intervento tanto più necessario tenuto conto delle novità introdotte dal codice vigente.

Ritenuto, pertanto, di non poter proseguire nel giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, seconda parte, del c.p.p., in relazione agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, e la comunicazione della stessa ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 luglio 1991

Il giudice: CAPPIELLO

91C1058

N. 586

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal pretore di Pistoia
nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Antonietta*

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione obbligatoria del procedimento penale relativo a violazione edilizia fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi di sanatoria - Formazione del silenzio rifiuto entro sessanta giorni dalla richiesta della concessione in sanatoria - Mancato coordinamento di detta normativa con l'art. 1 della legge n. 431/1985, che, in caso di sussistenza di vincoli ai sensi della legge n. 1497/1939, prevede un procedimento per l'autorizzazione la cui durata massima può essere pari a centocinquanta giorni - Conseguente vanificazione della sanatoria per l'impossibilità di osservare il termine di sessanta giorni - Incidenza sui principi di uguaglianza nonché di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13, in relazione all'art. 22).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento n. 131/1991 r.g. dib. a carico di D'Alessandro Antonietta, imputata dei reati di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 e 1-sexies della legge n. 431/1985;

Visto che il processo all'udienza dell'8 aprile 1991 è stato sospeso per giorni sessanta essendo stata presentata istanza di concessione in sanatoria in data 9 marzo 1991;

Rilevato che successivamente sono state richieste informazioni al sindaco del comune di Pistoia per conoscere l'esito della procedura amministrativa e che, non avendo ottenuto risposta il pretore ha ordinato allo stesso la consegna in copia di tutti gli atti della relativa pratica, dai quali risulta che il procedimento amministrativo non è ancora definito;

Rilevato che all'udienza odierna il difensore ha fatto istanza di nuova sospensione del processo fino all'esito del procedimento amministrativo; che il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e che il difensore si è associato;

Ritenuto che:

a) l'art. 22, primo comma, della legge n. 47/1985 prevede la sospensione obbligatoria del procedimento penale relativo a violazioni edilizie finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria; l'art. 13, secondo comma, della legge citata dispone che trascorsi sessanta giorni dalla proposizione della richiesta di concessione in sanatoria si formi il silenzio-rifiuto;

b) conseguentemente trascorsi sessanta giorni dalla proposizione della richiesta il procedimento amministrativo deve considerarsi concluso ed il processo penale deve riprendere il suo corso;

c) l'art. 1 della legge n. 431/1985 prevede, in caso di sussistenza di vincoli ai sensi della legge n. 1497/1939, un procedimento per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 la cui durata massima può essere pari a centocinquanta giorni (sessanta giorni dalla richiesta alla decisione regionale, trenta giorni in caso di rifiuto per formulare la richiesta al Ministero per i beni culturali e ambientali, sessanta giorni per la decisione ministeriale);

d) qualora l'abuso per cui si richiede la concessione in sanatoria ricada in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, il rilascio della concessione presuppone l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 da rilasciarsi nei termini di cui all'art. 1, quinto comma, della legge n. 431/1985;

e) è evidente che la procedura amministrativa di sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985 nei casi *de quo* non potrà mai concludersi nel termine di giorni sessanta;

che conseguentemente si formerà sempre il silenzio-rifiuto, il procedimento penale dovrà riprendere il suo corso e l'imputato non potrà fruire della causa estintiva prevista dall'art. 22 della legge n. 47/1985;

f) la normativa così delineata appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo:

1) violazione del principio di uguaglianza in quanto, a parità di situazioni di fatto (imputati di due abusi astrattamente sanabili uno dei quali ricada in zona vincolata), un imputato potrà fruire della causa estintiva di cui all'art. 22 della legge n. 47/1985 mentre l'altro resterà escluso del beneficio (non essendo neppure prevista l'estinzione della pena);

2) irrazionalità della normativa che prevede la formazione del silenzio in un termine che non tiene conto di altri termini previsti da norme speciali per procedimenti che si inseriscono in quello principale di sanatoria;

g) la normativa appare in contrasto altresì con l'art. 97 della Costituzione, in quanto il giudice di primo grado deve sospendere obbligatoriamente per giorni sessanta quando già è certa la formazione del silenzio-rifiuto, deve successivamente proseguire il dibattimento pervenendo ad un'eventuale condanna quando in tempi successivi l'imputato può conseguire la concessione in sanatoria che potrebbe determinare una declaratoria di estinzione del reato in grado d'appello, con evidente spreco di attività e cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

La questione in base a quanto sopra appare non manifestamente infondata ed altresì rilevante in quanto, non eliminandosi la norma sulla formazione del silenzio-rifiuto, il procedimento dovrebbe riprendere il suo corso ordinario.

P. Q. M.

Vista la legge n. 87/1953;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 22 della legge n. 47/1985 nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di concessione in sanatoria senza tener conto dei maggiori termini previsti per la formazione di atti presupposti dalla concessione medesima in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dichiara tale questione non manifestamente infondata e rilevante;

Sospende il procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 24 giugno 1991

Il pretore: CIVININI

91C1059

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica e carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento

non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBreria ITALO SVEVO**
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Maltoli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAQUA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- ◇ **TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- ◇ **VALLE D'AOSTA**
- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 3 8 0 9 1 *

L. 4.800